



Bruxelles, 16 giugno 2022
(OR. en)

10350/22

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0410(COD)**

**IXIM 168
ENFOPOL 356
JAI 910
CODEC 940**

RISULTATI DEI LAVORI

| | |
|----------------|--|
| Origine: | Segretariato generale del Consiglio |
| Destinatario: | Delegazioni |
| n. doc. prec.: | 9544/22 |
| n. doc. Comm.: | 14204/21 |
| Oggetto: | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia ("Prüm II"), che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio – Orientamento generale |

Nella sessione del 10 giugno 2022 il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia ("Prüm II"), che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2021/0410 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia ("Prüm II"), che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, *l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d)*, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito, tra l'altro, attraverso misure appropriate per prevenire e combattere la criminalità, compresi la criminalità organizzata e il terrorismo.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) Detto obiettivo richiede che le autorità di contrasto si scambino dati in modo efficiente e tempestivo, al fine di combattere efficacemente la criminalità.
- (3) Il presente regolamento ha quindi come obiettivo migliorare, semplificare e facilitare lo scambio di informazioni in materia penale tra le autorità di contrasto degli Stati membri, ma anche con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento e del Consiglio³ come polo dell'Unione per lo scambio di informazioni sulla criminalità.
- (4) Le decisioni 2008/615/GAI⁴ e 2008/616/GAI⁵ del Consiglio, che stabiliscono norme per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti per la prevenzione dei reati e le indagini penali, disponendo il trasferimento automatizzato di profili DNA, dati dattiloscopici e determinati dati di immatricolazione dei veicoli, si sono rivelate importanti per combattere il terrorismo e la criminalità transfrontaliera.
- (5) **Basandosi sulle procedure esistenti per la consultazione automatizzata dei dati**, [...]il presente regolamento dovrebbe definire le condizioni e le procedure per il trasferimento automatizzato di profili DNA, dati dattiloscopici, dati di immatricolazione dei veicoli, **dati della patente di guida**, immagini del volto ed estratti del casellario giudiziale. Ciò non dovrebbe pregiudicare il trattamento di tali dati nel sistema d'informazione Schengen (SIS), né lo scambio di informazioni supplementari ad essi connesse tramite gli uffici SIRENE, né i diritti delle persone i cui dati sono trattati in tali contesti.

³ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

⁴ Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

⁵ Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

(6) Il trattamento e lo scambio di dati personali ai fini del presente regolamento non dovrebbero dare luogo ad alcuna forma di discriminazione nei confronti delle persone. Tali attività dovrebbero rispettare pienamente la dignità e l'integrità umana nonché altri diritti fondamentali, compreso il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(6 bis) *Qualsiasi trattamento o scambio di dati personali dovrebbe essere soggetto alle disposizioni sulla protezione dei dati di cui al capo VI del presente regolamento e, se del caso, alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio^{5a} o al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio^{5b}.*

(7) Prevedendo la consultazione automatizzata [...] di profili DNA, dati dattiloscopici, dati di immatricolazione dei veicoli, ***dati della patente di guida***, immagini del volto ed estratti del casellario giudiziale, il presente regolamento mira altresì a consentire la ricerca di persone scomparse e ***l'identificazione di*** resti umani non identificati. ***Tali consultazioni automatizzate dovrebbero seguire le stesse norme e procedure.*** Ciò non dovrebbe pregiudicare l'inserimento nel SIS di segnalazioni di persone scomparse e lo scambio di informazioni supplementari su tali segnalazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.

^{5 bis} ***Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).***

^{5 ter} ***Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).***

⁶ Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

(7 bis) Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure per la consultazione automatizzata di profili DNA, dati dattiloscopici, immagini del volto, estratti del casellario giudiziale e determinati dati di immatricolazione dei veicoli e dati della patente di guida (prima fase), nonché le norme relative allo scambio di dati di base a seguito di una corrispondenza confermata relativa a dati biometrici (seconda fase). Non si applica allo scambio di informazioni supplementari che va al di là di quanto previsto dal presente regolamento (terza fase), che dovrebbe essere disciplinato dalla direttiva (UE) .../... [sullo scambio di informazioni tra autorità di contrasto degli Stati membri].

(8) La direttiva (UE) .../... [sullo scambio di informazioni tra autorità di contrasto degli Stati membri] fornisce un quadro giuridico coerente dell'Unione per garantire che le autorità di contrasto dispongano di un accesso equivalente alle informazioni in possesso di altri Stati membri quando ne hanno bisogno per combattere la criminalità e il terrorismo. Per intensificare lo scambio di informazioni, tale direttiva formalizza e chiarisce le procedure di condivisione delle informazioni tra gli Stati membri, in particolare a fini di indagine, specificando il ruolo del "punto di contatto unico" [...].

(8 bis) Per la consultazione automatizzata di profili DNA, alla prima connessione al router gli Stati membri dovrebbero inviare per confronto tutti i loro profili DNA a tutti gli altri Stati membri e ad Europol. Questa prima consultazione automatizzata effettuata confrontando tutti i profili DNA in possesso di uno Stato membro dovrebbe mirare ad evitare lacune nelle corrispondenze tra i profili DNA conservati nella banca dati di uno Stato membro e i profili DNA conservati nelle banche dati di tutti gli altri Stati membri e di Europol. Essa dovrebbe essere effettuata a livello bilaterale e non necessariamente nello stesso momento con tutti gli Stati membri ed Europol. Le modalità, comprese la tempistica e la quantità per ciascun gruppo di profili, dovrebbero essere concordate a livello bilaterale. Una volta effettuata questa prima consultazione automatizzata di tutti i profili DNA, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ripetere le consultazioni automatizzate confrontando tutti i profili DNA in una fase successiva, per assicurarsi che non siano state omesse corrispondenze dal momento della prima consultazione automatizzata. Le modalità di tali nuove consultazioni dovrebbero essere concordate a livello bilaterale.

(8 ter) Per la consultazione automatizzata di profili DNA, gli Stati membri dovrebbero altresì inviare per confronto a tutti gli altri Stati membri e ad Europol tutti i loro nuovi profili DNA aggiunti alle rispettive banche dati. Tale consultazione automatizzata dei nuovi profili DNA dovrebbe avvenire regolarmente.

(9) Per la consultazione automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli *e dei dati della patente di guida*, gli Stati membri dovrebbero utilizzare il sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (Eucaris) istituito dal trattato relativo a un sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (trattato EUCARIS) concepito a tal fine. Eucaris dovrebbe collegare tutti gli Stati membri partecipanti in una rete. Non è necessaria una componente centrale per stabilire la comunicazione, dato che ciascuno Stato membro comunica direttamente con gli altri Stati membri collegati.

(9 bis) Per la consultazione automatizzata dei dati della patente di guida, gli Stati membri dovrebbero utilizzare la rete dell'UE delle patenti di guida (RESPER) istituita dalla direttiva 2006/126/CE^{6a} concernente la patente di guida.

- (10) L'identificazione dell'autore del reato è essenziale per il buon esito delle indagini e delle azioni penali. La consultazione automatizzata delle immagini del volto di indagati e condannati dovrebbe fornire informazioni aggiuntive che permettano di identificare gli autori dei reati e combattere la criminalità.
- (11) La consultazione [...] automatizzata di dati biometrici (profili DNA, dati dattiloscopici e immagini del volto) tra le autorità responsabili della prevenzione, dell'accertamento e dell'indagine di reati a norma del presente regolamento dovrebbero riguardare esclusivamente i dati contenuti nelle banche dati istituite a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati.
- (12) La partecipazione allo scambio di estratti del casellario giudiziale dovrebbe rimanere volontaria. Laddove gli Stati membri decidano di partecipare, in uno spirito di reciprocità, non dovrebbe essere loro possibile interrogare le banche dati di altri Stati membri se non mettono a disposizione i propri dati per interrogazioni da parte di altri Stati membri. *Gli Stati membri partecipanti dovrebbero istituire indici delle banche dati nazionali dei casellari giudiziali. Possono decidere quali banche dati nazionali istituite ai fini della prevenzione, dell'indagine e dell'accertamento di reati utilizzeranno per creare i loro indici dei casellari giudiziali nazionali. Tali indici comprendono dati provenienti da banche dati nazionali che la polizia controlla di norma quando riceve richieste di informazioni da altre autorità di contrasto. L'indice europeo dei casellari giudiziali (EPRIS) è istituito conformemente al principio della tutela della vita privata fin dalla progettazione. Le garanzie in materia di protezione dei dati comprendono la pseudonimizzazione, dal momento che gli indici e le interrogazioni non contengono dati personali chiari, ma stringhe alfanumeriche. L'EPRIS dovrebbe impedire agli Stati membri o a Europol di decifrare la pseudonimizzazione e di rivelare i dati personali che hanno determinato la corrispondenza.*

^{6 bis} *Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).*

(12 bis) Come indicato nell'allegato II del regolamento 2016/794, un indagato può essere inteso come una persona che, in base al diritto nazionale dello Stato membro interessato, è sospettata di aver commesso un reato o di avervi partecipato, o una persona riguardo alla quale vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi, secondo il diritto nazionale dello Stato membro interessato, per ritenere che possa commettere reati.

(12 ter) Lo scambio di estratti del casellario giudiziale non riguarda i precedenti penali, che possono essere oggetto di uno scambio di informazioni attraverso il quadro ECRIS esistente a norma della decisione 2009/316/GAI^{6b}.

(13) Negli ultimi anni Europol ha ricevuto da vari paesi terzi una grande quantità di dati biometrici di terroristi e criminali, o persone indagate per tali reati. Includere i dati provenienti da paesi terzi conservati presso Europol nel quadro Prüm, e quindi metterli a disposizione delle autorità di contrasto **degli Stati membri**, è necessario per migliorare la prevenzione **e l'accertamento** dei reati e le indagini penali e contribuisce a creare sinergie tra diversi strumenti di contrasto.

(14) **Per sostenere l'azione degli Stati membri nella prevenzione, nell'indagine e nell'accertamento di reati conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/794**, Europol dovrebbe essere in grado di consultare le banche dati degli Stati membri nel contesto del quadro Prüm con i dati ricevuti da paesi terzi al fine di stabilire collegamenti transfrontalieri tra casi di rilevanza penale, **sulla base degli orientamenti adottati dal consiglio di amministrazione di Europol**.

(14 bis) La possibilità di utilizzare i dati Prüm, unitamente ad altre banche dati a disposizione di Europol, dovrebbe consentire di effettuare un'analisi più completa e informata delle indagini penali e dovrebbe permettere a Europol di fornire un sostegno migliore alle autorità di contrasto degli Stati membri.

^{6 ter} **Decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 33).**

(14 ter) Europol dovrebbe provvedere affinché le sue domande di consultazione non eccedano le capacità di consultazione per i dati dattiloscopici e le immagini del volto stabilite dagli Stati membri. In caso di corrispondenza tra i dati utilizzati per la ricerca e quelli conservati nelle banche dati degli Stati membri, questi ultimi possono *decidere se* fornire a Europol le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

(14 quater) Tutte le disposizioni del regolamento (UE) 2016/794 si applicano alla partecipazione di Europol al quadro Prüm. Qualsiasi utilizzo da parte di Europol di dati ricevuti da paesi terzi è disciplinato dall'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/794. Qualsiasi utilizzo da parte di Europol di dati ottenuti da consultazioni automatizzate nel contesto del quadro Prüm dovrebbe essere soggetto al consenso dello Stato membro che ha fornito i dati e dovrebbe essere disciplinato dall'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/794 se i dati sono trasferiti in paesi terzi.

(15) Le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI stabiliscono una rete di connessioni bilaterali tra le banche dati nazionali degli Stati membri. Da tale architettura tecnica consegue che ogni Stato membro dovrebbe stabilire almeno 26 connessioni, vale a dire una connessione con ciascuno Stato membro, per ciascuna categoria di dati. Il router e l'indice europeo dei casellari giudiziari (EPRIS) istituiti dal presente regolamento dovrebbero semplificare l'architettura tecnica del quadro Prüm e fungere da punti di connessione tra tutti gli Stati membri. Il router dovrebbe richiedere una connessione unica per Stato membro in relazione ai dati biometrici, mentre EPRIS dovrebbe richiedere una connessione unica per Stato membro in relazione ai casellari giudiziari.

(16) Il router dovrebbe essere connesso al portale di ricerca europeo istituito dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ e dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ al fine di consentire alle autorità degli Stati membri e ad Europol di avviare interrogazioni delle banche dati nazionali a norma del presente regolamento contemporaneamente a interrogazioni dell'archivio comune di dati di identità istituito dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/817 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/818 a fini di contrasto.

(16 bis) I numeri di riferimento dei dati biometrici (profili DNA, dati dattiloscopici e immagini del volto) possono essere costituiti da un numero di riferimento provvisorio o da un numero di controllo dell'operazione.

(16 ter) I sistemi automatizzati di identificazione dattiloscopica e i sistemi di riconoscimento delle immagini del volto utilizzano template biometrici costituiti da dati ricavati mediante estrazione di parametri di campioni biometrici effettivi. I template biometrici dovrebbero essere ottenuti da dati biometrici, ma non dovrebbe essere possibile ottenere gli stessi dati biometrici dai template biometrici.

(16 quater) Il router dovrebbe classificare, qualora così deciso dallo Stato membro richiedente e se del caso a seconda del tipo di dati biometrici, le risposte dello Stato membro o degli Stati membri richiesti o di Europol, confrontando i dati biometrici utilizzati per l'interrogazione e i dati biometrici forniti nelle risposte dello Stato membro o degli Stati membri richiesti o di Europol.

⁷ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

⁸ Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

(17) In caso di corrispondenza tra i dati utilizzati per la ricerca [...] e i dati conservati nella banca dati nazionale dello Stato membro o degli Stati membri richiesti, [...] previa conferma di tale corrispondenza da parte dello Stato membro richiedente **e previa trasmissione di una descrizione dei fatti e di un'indicazione del reato base mediante la tavola comune delle categorie di reato di cui all'allegato A della decisione 2009/316/JHA**, lo Stato membro richiesto dovrebbe trasmettere una serie limitata di dati di base tramite il router entro 72 [...] ore, **tranne se è richiesta un'autorizzazione giudiziaria a norma del diritto nazionale**.

(17 bis) Nel caso specifico del DNA, lo Stato membro richiesto può anche confermare una corrispondenza tra due profili DNA, qualora sia pertinente per la prevenzione, l'indagine e l'accertamento di reati. Pertanto, previa conferma di tale corrispondenza da parte dello Stato membro richiesto e previa trasmissione di una descrizione dei fatti e di un'indicazione del reato base mediante la tavola comune delle categorie di reato di cui all'allegato A della decisione 2009/316/JHA, lo Stato membro richiedente dovrebbe trasmettere una serie limitata di dati di base tramite il router entro 72 ore, tranne se è richiesta un'autorizzazione giudiziaria a norma del diritto nazionale.

(17 ter) Il termine dovrebbe garantire uno scambio rapido di comunicazioni tra le autorità degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero mantenere il controllo della diffusione di tale serie limitata di dati di base. Dovrebbe essere mantenuto un certo grado di intervento umano nei passaggi chiave del processo, anche per quanto riguarda la decisione di trasmettere dati personali allo Stato membro richiedente, al fine di garantire che non siano scambiati in modo automatizzato dati di base.

(17 quater) I dati lecitamente trasmessi e ricevuti non dovrebbero essere cancellati dagli Stati membri o da Europol se sono utilizzati in un'indagine in corso.

[...]

- (19) Per lo sviluppo del router e di EPRIS dovrebbe essere utilizzato lo standard del formato universale dei messaggi (UMF) **per quanto possibile**. Qualsiasi scambio automatizzato di dati a norma del presente regolamento dovrebbe utilizzare lo standard UMF **per quanto possibile**. Le autorità degli Stati membri ed Europol sono incoraggiate a utilizzare lo standard UMF anche in relazione a ulteriori scambi di dati tra di loro nel quadro Prüm II. Lo standard UMF dovrebbe fungere da standard per lo scambio strutturato delle informazioni a livello transfrontaliero tra i sistemi di informazione, le autorità o le organizzazioni del settore Giustizia e affari interni.
- (20) Solo le informazioni non classificate dovrebbero essere scambiate tramite il quadro Prüm II.
- (20 bis) Ciascuno Stato membro dovrebbe comunicare agli altri Stati membri, alla Commissione, a Europol e a eu-LISA il contenuto delle proprie banche dati nazionali messe a disposizione attraverso il quadro Prüm II (interessati) e le condizioni per le consultazioni automatizzate.***
- (21) Taluni aspetti del quadro Prüm II non possono essere trattati in modo esaustivo dal presente regolamento per la loro natura tecnica, fortemente dettagliata e soggetta a frequenti cambiamenti. Tra tali aspetti figurano ad esempio le modalità e le specifiche tecniche per le procedure di consultazione automatizzata, le norme per lo scambio di dati e i dati da scambiare. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.
- (21 bis) La qualità dei dati riveste, in quanto garanzia, la massima importanza. Nel contesto delle consultazioni automatizzate di dati biometrici e al fine di garantire che i dati trasmessi siano di qualità sufficiente, dovrebbe essere stabilita una norma minima di qualità per ridurre al minimo gli effetti pregiudizievoli sulle persone non coinvolte, riducendo i falsi positivi.***

⁹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (22) Dato che il presente regolamento prevede l'istituzione del nuovo quadro Prüm, è opportuno sopprimere le disposizioni pertinenti delle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tali decisioni.
- (23) Poiché il router dovrebbe essere sviluppato e gestito dall'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, è necessario modificare detto regolamento aggiungendo tale attività ai compiti di eu-LISA. Al fine di consentire la connessione del router al portale di ricerca europeo per poter consultare simultaneamente il router e l'archivio comune di dati di identità, è necessario modificare il regolamento (UE) 2019/817. Al fine di consentire la connessione del router al portale di ricerca europeo per poter consultare simultaneamente il router e l'archivio comune di dati di identità, e per conservare le relazioni e le statistiche del router nell'archivio centrale di relazioni e statistiche, è necessario modificare il regolamento (UE) 2019/818. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tali regolamenti.
- (24) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

¹⁰ Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

- (25) [...]A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.[...]
- (26) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ e ha espresso un parere in data **2 marzo 2022** [...]¹²,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹¹ [...]

¹² [GU C [...] del [...], pag. [...]].

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro per lo scambio di informazioni tra le autorità responsabili della prevenzione, dell'indagine e dell'accertamento di reati (Prüm II).

Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure per la consultazione automatizzata di profili DNA, dati dattiloscopici, immagini del volto, estratti del casellario giudiziale, [...] determinati dati di immatricolazione dei veicoli *e dati della patente di guida*, nonché le norme relative allo scambio di dati di base a seguito di una corrispondenza *confermata relativa a dati biometrici*.

Articolo 2

Finalità

Il quadro Prüm II mira a intensificare la cooperazione transfrontaliera nelle materie disciplinate dalla parte III, titolo V, *capi 4 e 5*, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, *agevolando* [...] lo scambio di informazioni tra autorità responsabili della prevenzione, dell'indagine e dell'accertamento di reati.

Il quadro Prüm II mira altresì a consentire alle autorità responsabili della prevenzione, dell'indagine e dell'accertamento di reati la ricerca di persone scomparse e *a facilitare l'identificazione, da parte di tali autorità, di resti umani non identificati, conformemente all'articolo 28 bis*.

Articolo 3

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle [...] banche dati *istituite in conformità del diritto nazionale e* utilizzate per il trasferimento automatizzato *di dati* delle categorie seguenti: profili DNA, dati dattiloscopici, immagini del volto, estratti del casellario giudiziale, [...] determinati dati di immatricolazione dei veicoli *e dati della patente di guida*.

Articolo 4

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "loci" (*singolare: "locus"*): [...] posizioni (loci) del DNA *che contengono caratteristiche identificative di un campione di DNA umano analizzato*;
- 2) "profilo DNA": un codice alfanumerico che rappresenta una serie di *loci* [...] *o* la particolare struttura molecolare nei vari *loci* [...];
- 3) [...]
- 4) "dati indicizzati sul DNA": il profilo DNA e il numero di riferimento di cui all'articolo 9;
- 5) "profilo DNA [...] *identificato*": il profilo DNA di una persona identificata;
- 6) "profilo DNA non identificato": il profilo DNA [...] *rilevato* nel corso delle indagini penali e appartenente a una persona non ancora identificata, *compreso quello ottenuto da tracce*;

- 7) "dati dattiloscopici": immagini delle impronte digitali, immagini delle impronte digitali latenti, impronte palmari, impronte palmari latenti e modelli di tali immagini (minutiae codificate), quando sono conservati e trattati in una banca dati automatizzata;
- 8) "dati indicizzati dattiloscopici": i dati dattiloscopici e il numero di riferimento di cui all'articolo 14;
- 8 bis) "dati dattiloscopici identificati": i dati dattiloscopici di una persona identificata;**
- 8 ter) "dati dattiloscopici non identificati": i dati dattiloscopici raccolti nel corso delle indagini penali e appartenenti a una persona non ancora identificata, compresi quelli ottenuti da tracce;**
- 9) "caso per caso": con riferimento a un singolo fascicolo di indagine;
- 10) "immagine del volto": *le immagini* digitalizzate del volto;
- 10 bis) "dati indicizzati [...] sull'immagine del volto": le immagini del volto e il numero di riferimento di cui all'articolo 23;**
- 10 ter) "immagine del volto identificata": le immagini del volto di una persona identificata;**
- 10 quater) "immagine del volto non identificata": le immagini del volto raccolte nel corso delle indagini penali e appartenenti a una persona non ancora identificata, comprese quelle ottenute da tracce;**
- 11) "dati biometrici": profili DNA, dati dattiloscopici o immagini del volto;
- 11 bis) "dati alfanumerici": i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura;**
- 12) "corrispondenza": la coincidenza risultante da un confronto automatizzato tra dati personali registrati [...] in un sistema di informazione o in una banca dati;

- 13) "candidato": i dati rispetto ai quali è stata verificata una corrispondenza;
- 14) "Stato membro richiedente": lo Stato membro che effettua una consultazione tramite il quadro Prüm II;
- 15) "Stato membro richiesto": lo Stato membro le cui banche dati sono consultate dallo Stato membro richiedente tramite il quadro Prüm II;
- 16) "estratto del casellario giudiziale": *i dati anagrafici di indagati e condannati* [...] disponibili *nelle banche dati* nazionali [...] *istituite* a fini di prevenzione, indagine e accertamento di reati;
- 17) "pseudonimizzazione": il trattamento dei dati personali in modo tale che essi non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che i dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- 18) "dati Europol": qualsiasi dato personale *operativo* trattato da Europol a norma del regolamento (UE) 2016/794;
- 19) "autorità di controllo": l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro a norma dell'articolo 41 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³;

¹³ [...]

- 20) "SIENA": l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni, gestita *e sviluppata* da Europol[...];
- 20 bis) ***"incidente di sicurezza": qualsiasi evento che ha o può avere ripercussioni sulla sicurezza del router o di EPRIS e può causare danni o perdite ai dati ivi conservati, in particolare quando possono essere stati consultati dati senza autorizzazione o quando sono state o possono essere state compromesse la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati;***
- 21) "incidente significativo": qualsiasi incidente, salvo se presenta un impatto limitato ed è probabile che sia già adeguatamente compreso in termini di metodo o tecnologia;
- 22) "minaccia informatica significativa": una minaccia informatica caratterizzata dall'intento, dalla possibilità e dalla capacità di causare un incidente significativo;
- 23) "vulnerabilità significativa": una vulnerabilità che, se sfruttata, porterà probabilmente a un incidente significativo;
- 24) "incidente": un incidente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴ [*proposta NIS 2*].

¹⁴ Direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio... (GU [...] del [...], pag. [...]).

CAPO 2

SCAMBIO DI DATI

SEZIONE 1

Profili DNA

Articolo 5

Dati indicizzati sul DNA [...]

1. Gli Stati membri istituiscono e gestiscono [...] ***una o più banche dati*** nazionali sul DNA[...] ***a fini di prevenzione, indagine e accertamento di reati.***

Il trattamento dei dati ***indicizzati sul DNA*** [...] è effettuato in conformità del presente regolamento, nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro applicabile al trattamento di tali dati.

2. Gli Stati membri garantiscono che siano disponibili dati indicizzati sul DNA ottenuti ***dalla o dalle loro banche dati*** nazionali ***istituite a fini di prevenzione, indagine e accertamento di reati*** [...].

3. I dati indicizzati sul DNA non contengono alcun dato ***aggiuntivo*** che consenta l'identificazione diretta di una persona fisica.

4. I dati indicizzati sul DNA che non sono attribuiti a nessuno ("profili DNA non identificati") sono riconoscibili come tali.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le caratteristiche del profilo DNA da scambiare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Consultazione automatizzata dei profili DNA

1. *Ai fini della prevenzione, dell'indagine e dell'accertamento di reati, alla prima connessione al router tramite i punti di contatto nazionali gli Stati membri effettuano una consultazione automatizzata confrontando tutti i loro profili DNA con tutti i profili DNA conservati nelle banche dati di tutti gli altri Stati membri e di Europol. Gli Stati membri e Europol concordano a livello bilaterale le modalità di tali consultazioni automatizzate.*

Gli Stati membri possono convenire a livello bilaterale di effettuare ricerche automatizzate anche in una fase successiva confrontando i profili DNA con tutti i profili DNA conservati nelle banche dati di tutti gli altri Stati membri e di Europol. Gli Stati membri e Europol concordano a livello bilaterale le modalità di tali consultazioni automatizzate.

2. *Ai fini della prevenzione, dell'indagine e dell'accertamento di reati, gli Stati membri effettuano, tramite i loro [...] punti di contatto nazionali, [...] consultazioni automatizzate confrontando **tutti i nuovi** profili DNA **aggiunti nelle rispettive banche dati nazionali con tutti i profili DNA conservati nelle banche dati di tutti gli altri Stati membri e di Europol [...].***

Le consultazioni possono essere svolte [...] solo nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro richiedente.

[...] 3. Se una consultazione automatizzata rivela che un profilo DNA corrisponde a profili DNA [...] **conservati [...] nella o nelle banche dati** dello Stato membro richiesto, il punto di contatto nazionale dello Stato membro richiedente riceve per via automatizzata i dati indicizzati sul DNA con cui è stata riscontrata una corrispondenza.

In caso di mancata corrispondenza, lo Stato membro richiedente ne viene informato per via automatizzata.

[...] 4. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro richiedente [...] **può decidere di** confermare una corrispondenza [...] *tra due* profili DNA [...]. ***In tal caso, ne informa lo Stato membro richiesto e conferma manualmente la corrispondenza in questione*** con i dati indicizzati sul DNA ***ricevuti dallo*** Stato membro richiesto[...].

5. Se pertinente ai fini della prevenzione, dell'indagine e dell'accertamento di reati, il punto di contatto nazionale dello Stato membro richiesto può anche decidere di confermare una corrispondenza tra due profili DNA. In tal caso, ne informa lo Stato membro richiedente e conferma manualmente la corrispondenza in questione con i dati indicizzati sul DNA ricevuti dallo Stato membro richiedente.

[...]

[...]

[...]

Articolo 8

Notifiche relative alle [...] banche dati sul DNA [...]

A norma dell'articolo 73, ciascuno Stato membro informa **gli altri Stati membri**, la Commissione, **Europol** ed eu-LISA in merito al **contenuto delle banche dati** nazionali sul DNA, cui si applicano gli articoli 5 e 6 [...], **e in merito alle condizioni per le ricerche automatizzate**[...].

Articolo 9

Numeri di riferimento per i profili DNA

I numeri di riferimento per i profili DNA sono costituiti da una combinazione degli elementi seguenti:

- a) un numero di riferimento che consenta agli Stati membri, in caso di corrispondenza, di estrarre ulteriori dati e altre informazioni dalle loro banche dati di cui all'articolo 5 al fine di trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli altri Stati membri conformemente a[...]ll'articolo[...]o 47 [...], **oppure a Europol conformemente all'articolo 50, paragrafo 6;**
- a bis) un numero di riferimento che consenta a Europol, in caso di corrispondenza, di estrarre ulteriori dati e altre informazioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, al fine di trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli altri Stati membri conformemente all'articolo 49, paragrafo 2;**
- b) un codice indicante lo Stato membro che detiene il profilo DNA;
- c) un codice indicante il tipo di profilo DNA (profili DNA **identificati** [...] o profili DNA non identificati).

Principi applicati allo scambio di [...] profili DNA

1. La digitalizzazione dei profili DNA e la loro trasmissione agli altri Stati membri o a Europol sono effettuate conformemente a norme europee o internazionali. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le pertinenti norme europee o internazionali applicabili allo scambio di profili DNA che devono essere utilizzate dagli Stati membri e da Europol. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

2. Ogni Stato membro ed Europol provvedono affinché i profili DNA che trasmettono siano di qualità sufficiente per il confronto automatizzato. È stabilita una norma minima di qualità per consentire il confronto dei profili DNA. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare tale norma minima di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri e Europol adottano misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l'integrità dei profili DNA trasmessi agli altri Stati membri.

[...]

Articolo 11

Norme per le domande e le risposte concernenti i profili DNA

1. Una domanda di consultazione automatizzata [...] comprende soltanto le informazioni seguenti:

- a) il codice dello Stato membro richiedente;
- b) la data, l'ora e il numero di riferimento della domanda;
- c) i profili DNA e i relativi numeri di riferimento di cui all'articolo 9;
- d) i tipi di profili DNA trasmessi (profili DNA non identificati o profili DNA *identificati* [...]).

2. La risposta alla domanda di cui al paragrafo 1 contiene soltanto le informazioni seguenti:

- a) l'indicazione della presenza di una o più corrispondenze, o della mancanza di corrispondenze;
- b) la data, l'ora e il numero di riferimento della domanda;
- c) la data, l'ora e il numero di riferimento della risposta;
- d) i codici dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto;
- e) i numeri di riferimento dei profili DNA dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto;
- f) i tipi di profili DNA trasmessi (profili DNA non identificati o profili DNA *identificati* [...]);
- g) i profili DNA per i quali è stata riscontrata una corrispondenza.

3. La notifica automatizzata di una corrispondenza è fornita soltanto se la consultazione [...] automatizzata abbia evidenziato una corrispondenza di un numero minimo di loci. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare tale numero minimo di loci secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

4. Se una consultazione [...] con profili DNA non identificati produce una corrispondenza, ciascuno Stato membro richiesto che disponga di dati corrispondenti può inserire nella propria banca dati nazionale un contrassegno, ***che riporta il numero di riferimento del profilo DNA dello Stato membro i cui dati hanno determinato una corrispondenza***, indicante che è stata riscontrata una corrispondenza per tale profilo DNA a seguito della consultazione [...] effettuata da un altro Stato membro.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le domande siano coerenti con le ***notifiche*** [...] inviate a norma dell'articolo 8. Tali ***notifiche*** [...] figurano nel manuale pratico di cui all'articolo 78.

SEZIONE 2

Dati dattiloscopici

Articolo 12

Dati indicizzati dattiloscopici

1. Gli Stati membri garantiscono che siano disponibili dati indicizzati dattiloscopici ottenuti [...] ***dalla o dalle banche dati*** [...] nazionali istituite a fini di prevenzione, indagine e accertamento di reati.

2. I dati indicizzati dattiloscopici non contengono alcun dato ***aggiuntivo*** che consenta l'identificazione diretta di una persona fisica.

3. I dati indicizzati dattiloscopici che non sono attribuiti a nessuna persona fisica ("dati dattiloscopici non identificati") sono riconoscibili come tali.

Articolo 13

Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici

1. Ai fini della prevenzione, dell'indagine e dell'accertamento di reati, gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri ed Europol ad accedere ai dati indicizzati dattiloscopici **delle loro banche dati nazionali** [...], per procedere a consultazioni automatizzate tramite il confronto dei dati indicizzati dattiloscopici.

Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro richiedente.

2. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro richiedente [...] **può decidere di** confermare una corrispondenza [...] **tra due** dati dattiloscopici[...]. **In tal caso, ne informa lo Stato membro richiesto e conferma manualmente la corrispondenza in questione** con i dati indicizzati dattiloscopici **ricevuti dallo** Stato membro richiesto[...].

Articolo 13 bis

Notifiche di banche dati dattiloscopiche

A norma dell'articolo 73, ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri, la Commissione, Europol ed eu-LISA, in merito al contenuto delle banche dati nazionali dattiloscopiche, cui si applicano gli articoli 12 e 13, e in merito alle condizioni per le ricerche automatizzate.

Articolo 14

Numeri di riferimento per i dati dattiloscopici

I numeri di riferimento per i dati dattiloscopici sono costituiti da una combinazione degli elementi seguenti:

- a) un numero di riferimento che consenta agli Stati membri, in caso di corrispondenza, di estrarre ulteriori dati e altre informazioni dalle loro banche dati di cui all'articolo 12 al fine di trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli altri Stati membri conformemente a[...]ll'articolo[...]o 47 [...], **oppure a Europol conformemente all'articolo 50, paragrafo 6;**
- a bis) un numero di riferimento che consenta a Europol, in caso di corrispondenza, di estrarre ulteriori dati e altre informazioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, al fine di trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli altri Stati membri conformemente all'articolo 49, paragrafo 2;**
- b) un codice indicante lo Stato membro che detiene i dati dattiloscopici.

Articolo 15

Principi applicati allo scambio di dati dattiloscopici

1. La digitalizzazione dei dati dattiloscopici e la loro trasmissione agli altri Stati membri **o a Europol** sono effettuate conformemente alle **norme europee o internazionali** [...]. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare [...] **le pertinenti norme europee o internazionali applicabili allo scambio di dati dattiloscopici che devono essere utilizzate dagli Stati membri e da Europol. Tali atti di esecuzione sono adottati** secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2.
2. Ciascuno Stato membro **ed Europol** provvedono affinché i dati dattiloscopici che trasmettono siano di qualità sufficiente per il confronto **automatizzato** [...]. **È stabilita una norma minima di qualità per consentire il confronto dei dati dattiloscopici. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare tale norma minima di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2.**

3. Gli Stati membri *ed Europol* adottano misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l'integrità dei dati dattiloscopici trasmessi agli altri Stati membri.

[...]

Articolo 16

Capacità di consultazione per i dati dattiloscopici

1. Ogni Stato membro *ed Europol* provvedono affinché le [...] *loro* domande di consultazione non eccedano le capacità di consultazione specificate dallo Stato membro richiesto *o da Europol, in modo da assicurare la disponibilità dei sistemi nazionali ed evitare sovraccaricarli.*

Gli Stati membri *ed Europol* informano *gli altri Stati membri*, la Commissione, *Europol* ed eu-LISA [...] in merito alle loro capacità massime di consultazione giornaliera per i dati dattiloscopici di persone identificate e per i dati dattiloscopici di persone non ancora identificate. *Tali capacità di consultazione possono essere incrementate dagli Stati membri o da Europol in qualsiasi momento, anche in caso di urgenza.*

2. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il numero massimo di candidati accettati ai fini del confronto per ciascuna trasmissione *nonché la distribuzione tra gli Stati membri delle capacità di consultazione inutilizzate*, secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Articolo 17

Norme sulle domande e sulle risposte concernenti i dati dattiloscopici

1. Una domanda di consultazione automatizzata comprende soltanto le informazioni seguenti:

- a) il codice dello Stato membro richiedente;
- b) la data, l'ora e il numero di riferimento della domanda;
- c) i dati dattiloscopici e i relativi numeri di riferimento di cui all'articolo 14.

2. La risposta alla domanda di cui al paragrafo 1 contiene soltanto le informazioni seguenti:

- a) l'indicazione della presenza di una o più corrispondenze, o della mancanza di corrispondenze;
- b) la data, l'ora e il numero di riferimento della domanda;
- c) la data, l'ora e il numero di riferimento della risposta;
- d) i codici dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto;
- e) i numeri di riferimento dei dati dattiloscopici dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto;
- f) i dati dattiloscopici per i quali è stata riscontrata una corrispondenza.

3. *Gli Stati membri provvedono affinché le domande siano coerenti con le notifiche inviate a norma dell'articolo 13 bis. Tali notifiche figurano nel manuale pratico di cui all'articolo 78.*

SEZIONE 3

Dati di immatricolazione dei veicoli

Articolo 18

Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli

1. Ai fini della prevenzione, dell'indagine e dell'accertamento di reati, gli Stati membri consentono ai punti di contatto nazionali di altri Stati membri ed a Europol l'accesso ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli, per condurre consultazioni automatizzate caso per caso:

- a) dati relativi ai proprietari[...] **o agli intestatari** [...];
- b) dati relativi ai veicoli.

2. Le consultazioni possono essere effettuate soltanto con un numero completo di telaio, **con** [...] un numero completo di immatricolazione **o, se autorizzate dalla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, con i dati identificativi relativi al proprietario o all'intestatario del veicolo (nome/i, cognome/i, data di nascita, denominazione della società registrata).**

3. Le consultazioni possono essere svolte solo nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro richiedente.

Articolo 19

Principi applicati alla consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli

1. Per la consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, gli Stati membri utilizzano il sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (Eucaris).

2. Le informazioni scambiate tramite Eucaris sono trasmesse in forma cifrata.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare i dati di immatricolazione dei veicoli [...] **che possono essere scambiati**. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Articolo 20

Registrazioni

1. Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dal personale delle proprie autorità debitamente autorizzato a scambiare dati di immatricolazione dei veicoli, nonché le registrazioni delle interrogazioni richieste da altri Stati membri. Europol conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dal proprio personale debitamente autorizzato.

Ciascuno Stato membro ed Europol conservano le registrazioni di tutti i trattamenti di dati riguardanti i dati di immatricolazione dei veicoli. Tali registrazioni comprendono gli elementi seguenti:

- a) lo Stato membro o [...] **Europol** che ha avviato la domanda di interrogazione;
- b) la data e l'ora della domanda;
- c) la data e l'ora della risposta;
- d) le banche dati nazionali a cui è stata inviata la domanda di interrogazione;
- e) le banche dati nazionali che hanno fornito una risposta positiva.

2. Le registrazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate unicamente per la raccolta di statistiche e per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità di un'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza e l'integrità degli stessi.

Le registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate [...] **due anni** dopo la loro creazione. Qualora, tuttavia, siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate, sono cancellate quando le procedure di monitoraggio non necessitano più delle registrazioni.

3. Per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità di un'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, i titolari del trattamento hanno accesso alle registrazioni per la verifica interna di cui all'articolo 56.

SEZIONE 3 bis

Dati della patente di guida

Articolo 20 bis

Consultazione automatizzata di dati della patente di guida

- 1. Ai fini della prevenzione, dell'indagine e dell'accertamento di reati, gli Stati membri consentono ai punti di contatto nazionali di altri Stati membri ed a Europol l'accesso ai dati della patente di guida, per condurre consultazioni automatizzate caso per caso. Gli Stati membri possono consentire l'accesso alle immagini del volto figuranti tra i dati della patente di guida, se disponibili.**
- 2. Le consultazioni possono essere effettuate solo con il numero della patente di guida o, se autorizzato dalla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, con i dati relativi al titolare della patente di guida (nome/i, cognome/i, luogo e data di nascita).**
- 3. Le consultazioni possono essere svolte solo nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro richiedente.**

Articolo 20 ter

Principi applicati alla consultazione automatizzata di dati relativi alla patente di guida

- 1. Per la consultazione automatizzata di dati della patente di guida, gli Stati membri utilizzano il sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (Eucaris).**
- 2. Le informazioni scambiate tramite Eucaris sono trasmesse in forma cifrata.**
- 3. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare i dati della patente di guida che possono essere scambiati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2.**

Articolo 20 quater

Registrazioni

1. Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dal personale delle proprie autorità debitamente autorizzato a scambiare dati della patente di guida, nonché le registrazioni delle interrogazioni richieste da altri Stati membri. Europol conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dal proprio personale debitamente autorizzato.

Ciascuno Stato membro ed Europol conservano le registrazioni di tutti i trattamenti di dati riguardanti i dati della patente di guida. Tali registrazioni comprendono gli elementi seguenti:

- a) lo Stato membro o Europol che ha avviato la domanda di interrogazione;*
- b) la data e l'ora della domanda;*
- c) la data e l'ora della risposta;*
- d) le banche dati nazionali a cui è stata inviata la domanda di interrogazione;*
- e) le banche dati nazionali che hanno fornito una risposta positiva.*

2. Le registrazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate unicamente per la raccolta di statistiche e per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità di un'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza e l'integrità degli stessi.

Le registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate due anni dopo la loro creazione. Qualora, tuttavia, siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate, sono cancellate quando le procedure di monitoraggio non necessitano più delle registrazioni.

3. Per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità di un'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, i titolari del trattamento hanno accesso alle registrazioni per la verifica interna di cui all'articolo 56.

SEZIONE 4

Immagini del volto

Articolo 21

Dati indicizzati sulle immagini del volto

1. Gli Stati membri garantiscono che siano disponibili ***dati indicizzati sulle*** immagini del volto ottenuti dalla loro banca dati o dalle loro banche dati nazionali istituite a fini di prevenzione, indagine e accertamento di reati. [...].

2. I dati indicizzati sulle immagini del volto [...] non ***contengono*** alcun dato ***aggiuntivo*** che consenta l'identificazione diretta di una persona fisica.

3 [...]. ***I dati indicizzati sulle*** immagini del volto non attribuiti a una persona (immagini del volto non identificate) sono riconoscibili come tali.

Articolo 22

Consultazione automatizzata di immagini del volto

1. Ai fini della prevenzione, dell'indagine e dell'accertamento di reati, gli Stati membri consentono ai punti di contatto nazionali di altri Stati membri e ad Europol di accedere ***ai dati indicizzati sulle*** immagini del volto [...] nelle loro banche dati nazionali per condurre consultazioni automatizzate ***tramite il confronto dei dati indicizzati sulle immagini del volto***.

Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro richiedente.

2. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro richiedente può decidere di confermare una corrispondenza tra due immagini del volto. In tal caso, ne informa lo Stato membro richiesto e conferma manualmente la corrispondenza in questione con i dati indicizzati sulle immagini del volto ricevuti dallo Stato membro richiesto. [...]

[...]

Articolo 22 bis

Notifiche di banche dati di immagini del volto

A norma dell'articolo 73, ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri, la Commissione, Europol ed eu-LISA, in merito al contenuto delle banche dati nazionali di immagini del volto, cui si applicano gli articoli 21 e 22, e in merito alle condizioni per le consultazioni automatizzate.

Articolo 23

Numeri di riferimento per le immagini del volto

I numeri di riferimento per le immagini del volto sono costituiti dalla combinazione degli elementi seguenti:

- a) un numero di riferimento che consenta agli Stati membri, in caso di corrispondenza, di estrarre ulteriori dati e altre informazioni dalle loro banche dati di cui all'articolo 21 al fine di trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli altri Stati membri conformemente a[...]ll'articolo[...]o 47 [...], *oppure a Europol conformemente all'articolo 50, paragrafo 6;*

- a bis) *un numero di riferimento che consenta a Europol, in caso di corrispondenza, di estrarre ulteriori dati e altre informazioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, al fine di trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli altri Stati membri conformemente all'articolo 49, paragrafo 2;*
- b) un codice indicante lo Stato membro che detiene le immagini del volto.

Articolo 23 bis

Principi applicati allo scambio di immagini del volto

1. La digitalizzazione delle immagini del volto e la loro trasmissione agli altri Stati membri o a Europol sono effettuate conformemente a norme europee o internazionali. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le pertinenti norme europee o internazionali applicabili allo scambio di immagini del volto che sono utilizzate dagli Stati membri e da Europol. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

2. Ogni Stato membro ed Europol provvedono affinché le immagini del volto che trasmettono siano di qualità sufficiente per il confronto automatizzato. È stabilita una norma minima di qualità per consentire il confronto delle immagini del volto. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare tale norma minima di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri ed Europol adottano misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l'integrità delle immagini del volto trasmesse agli altri Stati membri.

Articolo 23 ter

Capacità di consultazione per le immagini del volto

1. Ogni Stato membro ed Europol provvedono affinché le loro domande di consultazione non eccedano le capacità di consultazione specificate dallo Stato membro richiesto o da Europol, in modo da assicurare la disponibilità dei sistemi nazionali ed evitare di sovraccaricarli.

Gli Stati membri ed Europol informano gli altri Stati membri, la Commissione, Europol ed eu-LISA in merito alle loro capacità massime di consultazione giornaliera per gli scambi di immagini del volto. Tali capacità di consultazione possono essere incrementate dagli Stati membri o da Europol in qualsiasi momento, anche in caso di urgenza.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il numero massimo di candidati accettati ai fini del confronto per ciascuna trasmissione nonché la distribuzione tra gli Stati membri delle capacità di consultazione inutilizzate, secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Articolo 24

Norme sulle domande e sulle risposte concernenti le immagini del volto

1. Una domanda di consultazione automatizzata comprende soltanto le informazioni seguenti:

- a) il codice dello Stato membro richiedente;
- b) la data, l'ora e il numero di riferimento della domanda;
- c) le immagini del volto e i relativi numeri di riferimento di cui all'articolo 23.

2. La risposta alla domanda di cui al paragrafo 1 contiene soltanto le informazioni seguenti:

- a) l'indicazione della presenza di una o più corrispondenze, o della mancanza di corrispondenze;
- b) la data, l'ora e il numero di riferimento della domanda;
- c) la data, l'ora e il numero di riferimento della risposta;
- d) i codici dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto;
- e) i numeri di riferimento delle immagini del volto dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto;
- f) le immagini del volto per le quali è stata riscontrata una corrispondenza.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le domande siano coerenti con le notifiche inviate a norma dell'articolo 22 bis. Tali notifiche figurano nel manuale pratico di cui all'articolo 78.

SEZIONE 5

Estratti del casellario giudiziale

Articolo 25

Estratti del casellario giudiziale

1. Gli Stati membri possono decidere di partecipare allo scambio automatizzato di estratti del casellario giudiziale. Gli Stati membri che partecipano allo scambio automatizzato di estratti del casellario giudiziale garantiscono la disponibilità dei dati anagrafici di indagati e [...] **condannati** desunti dai rispettivi indici dei casellari giudiziali nazionali, **sulla base delle banche dati nazionali** istituite a fini di **prevenzione**, indagine **e accertamento di reati**. Tale serie di dati[...] contiene i dati seguenti, **se disponibili**:

- a) nome/i;
- b) cognome/i;
- c) **nome/i e alias utilizzati in precedenza;**
- d) data di nascita;
- e) cittadinanza o cittadinanze;
- f) luogo e paese di nascita;
- g) sesso.

2. I dati di cui al paragrafo 1, lettere a), b)[...] e c)[...] sono pseudonimizzati.

Articolo 26

Consultazione automatizzata di estratti del casellario giudiziale

1. Ai fini *della prevenzione*, dell'indagine *e dell'accertamento di reati*, gli Stati membri *che partecipano allo scambio automatizzato di estratti del casellario giudiziale* consentono ai punti di contatto nazionali degli altri Stati membri e ad Europol di accedere ai dati dei rispettivi indici dei casellari giudiziari nazionali per effettuare consultazioni automatizzate.

Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro richiedente.

2. Lo Stato membro richiedente riceve [...] *in modo automatizzato* l'elenco delle corrispondenze con indicazione della relativa qualità.

Lo Stato membro richiedente viene altresì informato in merito allo Stato membro la cui banca dati contiene i dati che hanno determinato la corrispondenza in questione.

Articolo 26 bis

Notifiche relative alle banche dati utilizzate per gli scambi di estratti del casellario giudiziale

A norma dell'articolo 73, ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri, la Commissione ed Europol in merito alle banche dati nazionali utilizzate per stabilire gli indici dei casellari giudiziari nazionali, in merito al contenuto degli indici dei casellari giudiziari nazionali, cui si applicano gli articoli 25 e 26, e in merito alle condizioni per le consultazioni automatizzate.

Articolo 27

Numeri di riferimento per gli estratti del casellario giudiziale

I numeri di riferimento per gli estratti del casellario giudiziale sono costituiti dalla combinazione degli elementi seguenti:

- a) un numero di riferimento che consenta agli Stati membri, in caso di corrispondenza, di estrarre dati personali e altre informazioni dai loro indici di cui all'articolo 25 al fine di trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli Stati membri conformemente all'articolo[...] **44** [...];
- b) un codice indicante lo Stato membro che detiene l'estratto del casellario giudiziale.

Articolo 28

Norme sulle domande e sulle risposte concernenti gli estratti del casellario giudiziale

1. Una domanda di consultazione automatizzata comprende soltanto le informazioni seguenti:

- a) il codice dello Stato membro richiedente;
- b) la data, l'ora e il numero di riferimento della domanda;
- c) ***i dati di cui all'articolo 25 se disponibili*** [...].

2. La risposta alla domanda di cui al paragrafo 1 contiene soltanto le informazioni seguenti:

- a) l'indicazione della presenza di una o più corrispondenze, o della mancanza di corrispondenze;
- b) la data, l'ora e il numero di riferimento della domanda;
- c) la data, l'ora e il numero di riferimento della risposta;
- d) i codici dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto;
- e) i numeri di riferimento degli estratti del casellario giudiziale dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le domande siano coerenti con le notifiche inviate a norma dell'articolo 26 bis. Tali notifiche figurano nel manuale pratico di cui all'articolo 78.

SEZIONE 6

Disposizioni comuni

Articolo 28 bis

Persone scomparse e resti umani non identificati

1. Qualora un'autorità nazionale sia stata autorizzata dalle misure legislative nazionali di cui al paragrafo 2, può effettuare consultazioni automatizzate attraverso il quadro Prüm esclusivamente allo scopo di:

a. ricercare persone scomparse;

b. identificare resti umani non identificati.

2. Gli Stati membri che intendono valersi della possibilità offerta dal paragrafo 1 adottano misure legislative nazionali che designano le autorità nazionali competenti e stabiliscono le procedure, le condizioni e i criteri.

Articolo 29

Punti di contatto nazionali

Ciascuno Stato membro designa [...] **uno o più** punti[...] di contatto nazionali

[...] di cui agli articoli 6, [...], 13, 18, **20 bis**, 22 e 26.

Articolo 30

Misure di attuazione

La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le modalità tecniche delle procedure di cui agli articoli 6, [...], 13, 18, **20 bis**, 22 e 26. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Articolo 31

Specifiche tecniche

Gli Stati membri ed Europol osservano specifiche tecniche comuni per quanto riguarda tutte le domande e le risposte relative alle consultazioni [...] dei profili DNA, dei dati dattiloscopici, dei dati di immatricolazione dei veicoli, **dei dati della patente di guida**, delle immagini del volto e degli estratti del casellario giudiziale. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare tali specifiche tecniche secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Articolo 32

Disponibilità dello scambio automatizzato di dati a livello nazionale

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che la consultazione automatizzata [...] di profili DNA, dati dattiloscopici, dati di immatricolazione dei veicoli, **dati della patente di guida**, immagini del volto ed estratti del casellario giudiziale possa effettuarsi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
2. I punti di contatto nazionali provvedono immediatamente a informarsi reciprocamente e a informare la Commissione, Europol ed eu-LISA in merito a **qualsiasi** [...] indisponibilità dello scambio automatizzato di dati.

I punti di contatto nazionali concordano a titolo temporaneo sistemi alternativi di scambio di informazioni conformemente al diritto dell'Unione e alla normativa nazionale applicabili.

3. I punti di contatto nazionali ristabiliscono **con qualunque mezzo necessario e** senza indugio lo scambio automatizzato di dati.

Giustificazione per il trattamento dei dati

1. Ciascuno Stato membro conserva una giustificazione delle interrogazioni formulate dalle sue autorità competenti.

Europol conserva una giustificazione delle interrogazioni che formula.

2. La giustificazione di cui al paragrafo 1 contiene:

- a) la finalità dell'interrogazione, compreso un riferimento al caso specifico o all'indagine specifica;
- b) l'indicazione dell'eventualità che l'interrogazione riguardi un indagato o l'autore di un reato, **una vittima, una persona scomparsa o resti umani**;
- c) l'indicazione dell'eventualità che l'interrogazione intenda identificare uno sconosciuto od ottenere maggiori dati su una persona nota.

3. Le giustificazioni di cui al paragrafo 2 **sono tracciabili nelle registrazioni conservate conformemente agli articoli 20, 20 quater, 40 e 45** e sono utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità dell'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza e l'integrità degli stessi.

Le giustificazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate [...] **due anni** dopo la loro creazione. Qualora, tuttavia, siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate, sono cancellate quando le procedure di monitoraggio non necessitano più di giustificazione.

4. Per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità di un'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, i titolari del trattamento hanno accesso a tali giustificazioni per la verifica interna di cui all'articolo 56.

Articolo 34

Uso del formato universale dei messaggi

1. Per lo sviluppo del router di cui all'articolo 35 e di EPRIS è utilizzato lo standard del formato universale dei messaggi (UMF) **di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2019/817 e all'articolo 38 del regolamento (UE) 2019/818, per quanto possibile.**
2. Qualsiasi scambio automatizzato di dati a norma del presente regolamento utilizza lo standard UMF **per quanto possibile.**

CAPO 3

ARCHITETTURA

SEZIONE 1

Router

Articolo 35

Router

1. Viene istituito un router al fine di facilitare l'instaurazione di connessioni tra gli Stati membri e con Europol per l'interrogazione con ***i dati biometrici***, l'estrazione ***dei dati biometrici e dei dati alfanumerici*** e l'assegnazione di un punteggio alle relative corrispondenze in conformità del presente regolamento.

2. Il router è costituito da:

- a) un'infrastruttura centrale, che comprende uno strumento di ricerca per l'interrogazione simultanea delle banche dati degli Stati membri di cui agli articoli 5, 12 e 21, nonché dei dati Europol;
- b) un canale di comunicazione sicuro tra l'infrastruttura centrale, gli Stati membri ed ***Europol*** [...];

- c) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra l'infrastruttura centrale e il portale di ricerca europeo ai fini dell'articolo 39.

Articolo 36

Uso del router

L'uso del router è riservato alle autorità degli Stati membri che hanno accesso allo scambio di profili DNA, dati dattiloscopici e immagini del volto, nonché a Europol, a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2016/794.

Articolo 37

[...] *Processi*

1. Gli utenti del router di cui all'articolo 36 **trasmettono al router** una domanda di interrogazione [...] **con** i dati biometrici [...]. Il router invia la domanda di interrogazione a [...] **tutte o a specifiche** banche dati degli Stati membri e ai dati Europol simultaneamente ai dati presentati dall'utente [...].
2. Quando riceve una domanda di interrogazione dal router, ciascuno Stato membro richiesto ed Europol interrogano le proprie banche dati in modo automatizzato e senza indugio.
3. Eventuali corrispondenze risultanti dall'interrogazione delle banche dati di ciascuno Stato membro e dei dati Europol sono rinviate al router in modo automatizzato.
4. Il router classifica, **su iniziativa dello Stato membro richiedente e se del caso**, le risposte [...] **comparando** i dati biometrici utilizzati per l'interrogazione e i dati biometrici **forniti nelle risposte dallo** [...] Stato membro/dagli Stati membri richiesti [...] **o** da Europol [...].
5. Il router rinvia all'utente l'elenco dei dati biometrici per i quali è stata riscontrata una corrispondenza e i relativi punteggi.

6. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare la procedura tecnica utilizzata dal router per interrogare le banche dati degli Stati membri e i dati Europol, il formato delle risposte del router, nonché le norme tecniche per [...] **la comparazione e la classificazione** della corrispondenza tra dati biometrici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Articolo 38

Controllo della qualità

Lo Stato membro richiesto verifica senza indugio la qualità dei dati trasmessi con una procedura interamente automatizzata.

Qualora i dati risultino non idonei per un confronto automatizzato, lo Stato membro richiesto ne informa senza indugio lo Stato membro richiedente tramite il router.

Articolo 39

Interoperabilità tra il router e l'archivio comune di dati di identità ai fini dell'accesso da parte delle autorità di contrasto

1. Gli utenti del router di cui all'articolo 36 possono avviare un'interrogazione delle banche dati degli Stati membri e dei dati Europol simultaneamente a un'interrogazione dell'archivio comune di dati di identità se sono soddisfatte le condizioni pertinenti ai sensi del diritto dell'Unione e conformemente ai loro diritti di accesso. A tal fine il router interroga l'archivio comune di dati di identità tramite il portale di ricerca europeo.

2. Le interrogazioni rivolte all'archivio comune di dati di identità per fini di contrasto sono effettuate conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/817 e all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/818. Qualsiasi risultato derivante dalle interrogazioni viene trasmesso tramite il portale di ricerca europeo.

Soltanto le autorità designate ai sensi dell'articolo 4, punto 20, del regolamento (UE) 2019/817 e dell'articolo 4, punto 20, del regolamento (UE) 2019/818 possono avviare tali interrogazioni simultanee.

Le interrogazioni simultanee delle banche dati degli Stati membri, dei dati Europol e dell'archivio comune di dati di identità possono essere avviate soltanto nei casi in cui [...] *sussista il sospetto* che i dati relativi a un indagato, all'autore di un reato o a una vittima di un reato di terrorismo o di altri reati gravi quali definiti rispettivamente all'articolo 4, punti 21 e 22, del regolamento (UE) 2019/817 e all'articolo 4, punti 21 e 22, del regolamento (UE) 2019/818, siano conservati nell'archivio comune di dati di identità.

Articolo 40

Registrazioni

1. eu-LISA conserva le registrazioni di tutti i trattamenti di dati effettuati nel router. Tali registrazioni comprendono gli elementi seguenti:

- a) lo Stato membro o l'agenzia dell'Unione che ha avviato la domanda di interrogazione;
- b) la data e l'ora della domanda;
- c) la data e l'ora della risposta;
- d) le banche dati nazionali o i dati Europol a cui è stata inviata la domanda di interrogazione;
- e) le banche dati nazionali o i dati Europol che hanno fornito una risposta;
- f) ove applicabile, il fatto che è stata effettuata un'interrogazione simultanea dell'archivio comune di dati di identità.

2. Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dalle proprie autorità competenti e dal personale di tali autorità debitamente autorizzato a usare il router, nonché le registrazioni delle interrogazioni richieste da altri Stati membri.

Europol conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dal proprio personale debitamente autorizzato.

3. Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere utilizzate unicamente per la raccolta di statistiche e per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità di un'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire l'integrità e la sicurezza degli stessi.

Le registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate [...] **due anni** dopo la loro creazione. Qualora, tuttavia, siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate, sono cancellate quando le procedure di monitoraggio non necessitano più delle registrazioni.

4. Per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità di un'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, i titolari del trattamento hanno accesso alle registrazioni per la verifica interna di cui all'articolo 56.

Articolo 41

Procedure di notifica in caso di impossibilità tecnica dell'uso del router

1. Qualora sia tecnicamente impossibile utilizzare il router per interrogare una o più banche dati nazionali o dati Europol a causa di un guasto del router, eu-LISA ne informa gli utenti **di cui all'articolo 36** in modo automatizzato. eu-LISA adotta misure per far fronte senza indugio all'impossibilità tecnica di utilizzare il router.
2. Qualora sia tecnicamente impossibile usare il router per interrogare una o più banche dati nazionali o i dati Europol a causa di un guasto dell'infrastruttura nazionale di uno Stato membro, quest'ultimo ne informa gli altri Stati membri, eu-LISA e la Commissione in modo automatizzato. Gli Stati membri **interessati** adottano misure per affrontare senza indugio l'impossibilità tecnica di utilizzare il router.
3. Qualora sia tecnicamente impossibile usare il router per interrogare una o più banche dati nazionali o i dati Europol a causa di un guasto dell'infrastruttura di Europol, Europol ne informa gli Stati membri, eu-LISA e la Commissione in modo automatizzato. Europol adotta misure per affrontare senza indugio l'impossibilità tecnica di utilizzare il router.

SEZIONE 2

EPRIS

Articolo 42

EPRIS

1. Per la consultazione automatizzata degli **indici** dei casellari giudiziari **nazionali** di cui all'articolo 26, gli Stati membri ed Europol utilizzano l'indice europeo dei casellari giudiziari (EPRIS).

2. EPRIS è costituito da:

- a) un'infrastruttura **decentrata negli Stati membri**, comprendente uno strumento di consultazione che consente l'interrogazione simultanea **degli indici dei casellari giudiziari nazionali**, [...] **sulla base** delle banche dati **nazionali**;
- b) **un'infrastruttura centrale a sostegno dello strumento di consultazione che consente l'interrogazione simultanea degli indici dei casellari giudiziari nazionali, sulla base delle banche dati nazionali**;
- [...] c) un canale di comunicazione sicuro tra l'infrastruttura centrale di EPRIS, gli Stati membri ed Europol.

Articolo 43

Uso di EPRIS

1. Ai fini della consultazione degli estratti del casellario giudiziale tramite EPRIS, è necessario utilizzare **almeno due delle** serie di dati seguenti:

- a) nome/i;
- b) cognome/i;
- c) data di nascita.

2. Laddove disponibile si può utilizzare anche la serie di dati seguente:

- a) **nome/i e alias utilizzati in precedenza;**
- b) cittadinanza o cittadinanze;
- c) luogo e paese di nascita;
- d) sesso.

3. I dati di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2, lettera[...] a)[...], utilizzati per le interrogazioni sono pseudonimizzati.

Articolo 44

[...] Processi

1. Gli Stati membri ed Europol presentano una domanda di interrogazione fornendo i dati di cui all'articolo 43.

EPRIS invia la domanda di interrogazione alle banche dati degli Stati membri con i dati presentati dallo Stato membro richiedente e conformemente al presente regolamento.

2. Quando riceve una domanda di interrogazione da EPRIS, ciascuno Stato membro interroga l'indice dei casellari giudiziari nazionale in modo automatizzato e senza indugio.

3. Eventuali corrispondenze risultanti dall'interrogazione della banca dati di ciascuno Stato membro sono rinviate ad EPRIS in modo automatizzato.

4. L'elenco delle corrispondenze è rinviato da EPRIS allo Stato membro richiedente. L'elenco delle corrispondenze indica la qualità della corrispondenza nonché lo Stato membro la cui banca dati contiene i dati che hanno determinato la corrispondenza.

5. Quando riceve l'elenco delle corrispondenze, lo Stato membro richiedente decide quali sono le corrispondenze alle quali è necessario dare seguito e invia una domanda motivata di follow-up contenente ***i dati di cui agli articoli 25 e 27, nonché*** qualsiasi ulteriore informazione pertinente allo Stato membro o agli Stati membri richiesti tramite SIENA.

6. Lo Stato membro o gli Stati membri richiesti trattano tali domande senza indugio per decidere se condividere i dati conservati nella loro banca dati.

In seguito a conferma, lo Stato membro o gli Stati membri richiesti condividono **almeno** i dati di cui all'articolo 43, se disponibili. Lo scambio di informazioni ha luogo tramite SIENA.

7. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare la procedura tecnica di interrogazione da parte di EPRIS delle banche dati degli Stati membri, il formato **e il numero massimo** delle risposte. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Articolo 45

Registrazioni

1. **Ciascuno Stato membro partecipante ed** Europol conservano le registrazioni di tutti i **loro** trattamenti di dati nell'EPRIS. Tali registrazioni comprendono gli elementi seguenti:

- a) lo Stato membro o [...] **Europol** che ha avviato la domanda di interrogazione;
- b) la data e l'ora della domanda;
- c) la data e l'ora della risposta;
- d) le banche dati nazionali a cui è stata inviata la domanda di interrogazione;
- e) le banche dati nazionali che hanno fornito una risposta.

2. Ciascuno Stato membro **partecipante** conserva le registrazioni delle domande di interrogazione effettuate dalle proprie autorità competenti e dal personale di tali autorità debitamente autorizzato a usare EPRIS. Europol conserva le registrazioni delle domande di interrogazione effettuate dal proprio personale debitamente autorizzato.

3. Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere utilizzate unicamente per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità di un'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza e l'integrità degli stessi.

Le registrazioni sono protette dall'accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate [...] *due anni* dopo la loro creazione.

Qualora, tuttavia, siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate, sono cancellate quando le procedure di monitoraggio non necessitano più delle registrazioni.

4. Per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell'ammissibilità di un'interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, i titolari del trattamento hanno accesso alle registrazioni per la verifica interna di cui all'articolo 56.

Articolo 46

Procedure di notifica in caso di impossibilità tecnica dell'uso di EPRIS

1. Qualora sia tecnicamente impossibile usare EPRIS per interrogare una o più banche dati nazionali a causa di un guasto dell'infrastruttura di Europol, quest'ultima ne informa gli Stati membri in modo automatizzato. Europol adotta misure per affrontare senza indugio l'impossibilità tecnica di utilizzare EPRIS.

2. Qualora sia tecnicamente impossibile usare EPRIS per interrogare una o più banche dati nazionali a causa di un guasto dell'infrastruttura nazionale di uno Stato membro, quest'ultimo ne informa **gli altri Stati membri**, Europol e la Commissione in modo automatizzato. Gli Stati membri adottano misure per affrontare senza indugio l'impossibilità tecnica di utilizzare EPRIS.

CAPO 4

SCAMBIO DI DATI A SEGUITO DI UNA CORRISPONDENZA

Articolo 47

Scambio di dati di base

[...]

1. Una serie di dati di base è rinviata tramite il router entro 72 ore, tranne se è richiesta un'autorizzazione giudiziaria a norma del diritto nazionale, quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) le procedure di cui all'articolo 6, 13 o 22 mostrano una corrispondenza tra i dati utilizzati per la consultazione e i dati conservati nella banca dati dello Stato membro o degli Stati membri richiesti;***
- b) previa conferma di tale corrispondenza da parte dello Stato membro richiedente di cui all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, o dello Stato membro o degli Stati membri richiesti nel caso specifico del DNA di cui all'articolo 6, paragrafo 5;***

- c) *previa trasmissione di una descrizione dei fatti e dell'indicazione del reato base, mediante la tavola comune delle categorie di reato di cui all'allegato A della decisione 2009/316/GAI, da parte dello Stato membro richiedente di cui all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, o dello Stato membro o dagli Stati membri richiesti nel caso specifico del DNA di cui all'articolo 6, paragrafo 5.*

2. La serie di dati di base è rinviata dallo Stato membro richiesto o dallo Stato membro richiedente nel caso specifico del DNA di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

3. Tale serie di dati di base contiene i dati seguenti, se disponibili:

a) in caso di corrispondenza confermata con dati identificati (persona):

- i. [...] nome/i;*
- ii. [...] cognome/i;*
- iii. [...] data di nascita;*
- iv. [...] cittadinanza o cittadinanze;*
- v. [...] luogo e paese di nascita;*
- vi. [...] sesso;*
- vii. nome/i e alias utilizzati in precedenza;*
- viii. data e luogo dell'acquisizione biometrica;*
- ix. il reato nell'ambito del quale è stata effettuata l'acquisizione biometrica;*
- x. il numero della causa penale;*
- xi. l'autorità responsabile della causa penale.*

b) in caso di corrispondenza confermata con dati non identificati (traccia):

- i. data e luogo dell'acquisizione biometrica;*
- ii. il reato nell'ambito del quale è stata effettuata l'acquisizione biometrica;*
- iii. il numero della causa penale;*
- iv. l'autorità responsabile della causa penale;*

Articolo 48

[...]

[...]

CAPO 5

EUROPOL

Articolo 49

**Accesso da parte degli Stati membri ai dati biometrici forniti da paesi terzi[...] conservati da
Europol**

1. A norma del regolamento (UE) 2016/794, gli Stati membri hanno accesso tramite il router ai dati biometrici forniti a Europol da paesi terzi per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del medesimo regolamento, e possono consultare tali dati tramite il router.

2. Qualora emerga una corrispondenza tra i dati utilizzati per la consultazione e i dati Europol, è dato seguito alla procedura conformemente al regolamento (UE) 2016/794.

Accesso da parte di Europol con dati forniti da paesi terzi ai dati conservati nelle banche dati degli Stati membri

1. Europol ha accesso, a norma del regolamento (UE) 2016/794 *e ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 3 di detto regolamento*, ai dati conservati dagli Stati membri nelle banche dati *e negli indici dei casellari giudiziari* nazionali conformemente al presente regolamento.
2. Le interrogazioni di Europol effettuate usando i dati biometrici come criterio di ricerca sono svolte tramite il router.
3. Le interrogazioni di Europol effettuate usando i dati di immatricolazione dei veicoli *e i dati della patente di guida* come criterio di ricerca sono svolte tramite Eucaris.
4. Le interrogazioni di Europol effettuate usando [...] *i dati anagrafici di indagati e condannati, di cui agli articoli 25 e 26*, come criterio di ricerca, sono svolte utilizzando EPRIS.
5. Europol effettua le consultazioni *con i dati forniti da paesi terzi* a norma dei paragrafi *da 1 a 4* soltanto quando *necessario per* l'espletamento dei suoi compiti [...] *ai fini dell'articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e c)*, [...] del regolamento (UE) 2016/794 *e quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:*
 - a) *i dati forniti dai paesi terzi sono stati sottoposti a un controllo incrociato con i dati detenuti da Europol ai fini dell'articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2016/794;*
 - b) *Europol trasmette il nome del paese terzo che ha fornito i dati.*

6. Se le procedure di cui agli articoli 6, [...] 13 o 22 mostrano una corrispondenza tra i dati utilizzati per la consultazione [...] e i dati conservati nella banca dati nazionale dello Stato membro o degli Stati membri richiesti, **Europol informa soltanto lo Stato membro o gli Stati membri interessati.** [...] **Previa conferma di tale corrispondenza da parte di Europol e previa trasmissione di una descrizione dei fatti e dell'indicazione del reato base mediante la tavola comune delle categorie di reato di cui all'allegato A della decisione 2009/316/GAI,** lo Stato membro richiesto decide entro 72 [...] ore se rinviare una serie di dati di base tramite il router, **tranne se è richiesta un'autorizzazione giudiziaria a norma del diritto nazionale.** Tale serie di dati di base[...] contiene i dati seguenti, **se disponibili:**

- a) nome/i;
- b) cognome/i;
- c) data di nascita;
- d) cittadinanza o cittadinanze;
- e) luogo e paese di nascita;
- f) sesso.

7. L'utilizzo da parte di Europol delle informazioni ottenute da una consultazione effettuata a norma del paragrafo 1 e dallo scambio di dati fondamentali a norma del paragrafo 6 è soggetto al consenso dello Stato membro nella cui banca dati è stata riscontrata la corrispondenza. Se lo Stato membro acconsente all'uso di tali informazioni, il loro trattamento da parte di Europol è disciplinato dal regolamento (UE) 2016/794.

CAPO 6

PROTEZIONE DEI DATI

Articolo 51

Finalità del trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali **ricevuti** da uno Stato membro [...] o Europol è consentito solamente ai fini per i quali i dati sono stati trasmessi dallo Stato membro [...] **che ha fornito i dati** a norma del presente regolamento. Il trattamento per altri fini è consentito esclusivamente previa autorizzazione dello Stato membro [...] **che ha fornito i dati**.
2. Il trattamento dei dati trasmessi a norma degli articoli 6, [...] 13, 18, **20 bis**, [...] 22 **o 26** da parte [...] **di uno** Stato membro **o di Europol** [...] è autorizzato esclusivamente allo scopo di:
 - a) stabilire se esista una corrispondenza tra i profili DNA, i dati dattiloscopici, i dati di immatricolazione dei veicoli, **i dati della patente di guida**, le immagini del volto e gli estratti del casellario giudiziale oggetto del confronto;
a bis) scambiare una serie di dati di base conformemente all'articolo 47;
 - b) predisporre e introdurre **a livello degli Stati membri** una domanda di assistenza giudiziaria da parte delle autorità di polizia **o giudiziarie** in caso di corrispondenza tra tali dati;
 - c) conservare registrazioni a norma degli articoli **20, 20 quater**, 40 e 45.
3. Al termine [...] della risposta automatizzata alle consultazioni, i dati **ricevuti da uno Stato membro o Europol** sono immediatamente cancellati a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento **ai fini di cui al paragrafo 2, lettere a bis), b) e c), o a meno che tale trattamento non sia autorizzato a norma del paragrafo 1** [...].

[...]

Articolo 52

Esattezza, pertinenza e conservazione dei dati

1. Gli Stati membri *e Europol* assicurano l'esattezza e l'attualità dei dati personali *trattati sulla base del presente regolamento*. Qualora [...] *lo Stato membro che ha fornito i dati o Europol* venga a conoscenza del fatto che sono stati forniti dati inesatti o dati che non avrebbero dovuto essere stati trasmessi, *lo Stato membro [...] che ha ricevuto i dati o Europol* ne è informato quanto prima. Tutti gli Stati membri [...] interessati *o Europol* sono tenuti a rettificare o cancellare i dati di conseguenza *senza indebito ritardo*. Qualora lo Stato membro [...] *che ha ricevuto i dati o Europol* abbia motivo di ritenere che i dati trasmessi siano inesatti o che debbano essere cancellati ne informa [...] lo Stato membro [...] *che ha fornito i dati*.

2. Qualora l'interessato contesti l'esattezza dei dati in possesso di uno Stato membro, qualora lo Stato membro non sia in grado di accertarne l'esattezza in modo attendibile e qualora ciò sia richiesto dall'interessato, i dati in questione sono contrassegnati da un indicatore di validità ("flag"). Nei casi in cui è apposto l'indicatore di validità, gli Stati membri possono toglierlo solo con il consenso dell'interessato o su decisione dell'organo giurisdizionale competente o dell'autorità indipendente di protezione dei dati.

3. I dati forniti che non avrebbero dovuto essere trasmessi o ricevuti sono cancellati. I dati lecitamente trasmessi e ricevuti sono cancellati:

- a) se non sono o non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati trasmessi;
oppure

- b) al termine del periodo massimo di conservazione dei dati a norma del diritto nazionale dello Stato membro [...] *che ha fornito i dati*, qualora *detto Stato membro* abbia indicato tale periodo massimo allo Stato membro *che ha ricevuto i dati o a Europol* all'atto della trasmissione.

I dati sono *soggetti a limitazione di trattamento*, e non cancellati, quando vi sono motivi di ritenere che la loro cancellazione pregiudicherebbe gli interessi dell'interessato. I dati [...] *soggetti a limitazione* possono essere *trattati* [...] solo per le finalità che ne hanno impedito la cancellazione.

Articolo 53

Responsabile del trattamento

1. eu-LISA è il responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) 2018/1725, per il trattamento dei dati personali tramite il router.
2. Europol è il responsabile del trattamento dei dati personali tramite EPRIS.

Articolo 54

Sicurezza del trattamento

1. Europol, eu-LISA e le autorità degli Stati membri garantiscono la sicurezza del trattamento dei dati personali svolto ai sensi del presente regolamento. Europol, eu-LISA e le autorità degli Stati membri cooperano nei compiti relativi alla sicurezza.
2. Fatto salvo l'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1725 e l'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/794, eu-LISA ed Europol adottano le misure necessarie per garantire la sicurezza rispettivamente del router e di EPRIS, nonché delle relative infrastrutture di comunicazione.

3. In particolare eu-LISA ed Europol adottano le misure necessarie, rispettivamente in merito al router e ad EPRIS, compresi un piano di sicurezza, un piano di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, al fine di:

- a) proteggere fisicamente i dati, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani d'emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
- b) negare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature e alle strutture utilizzate per il trattamento di dati;
- c) impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati senza autorizzazione;
- d) impedire che i dati siano inseriti senza autorizzazione e che i dati personali registrati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione;
- e) impedire che i dati siano trattati, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;
- f) impedire che persone non autorizzate usino sistemi di trattamento automatizzato di dati servendosi di attrezzature per la comunicazione di dati;
- g) garantire che le persone autorizzate ad accedere al router e ad EPRIS abbiano accesso solo ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, tramite identità di utente individuali ed esclusivamente con modalità di accesso riservato;
- h) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali organismi possono essere [...] *forniti* dati personali mediante attrezzature di comunicazione di dati;
- i) garantire che sia possibile verificare e stabilire quali dati sono stati trattati nel router e in EPRIS, quando, da chi e per quale finalità;
- j) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, che, all'atto della trasmissione di dati personali dal router e da EPRIS o verso gli stessi ovvero durante il trasporto dei supporti di dati, tali dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;

- k) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi installati possano essere ripristinati;
- l) garantire l'affidabilità, accertandosi che eventuali anomalie nel funzionamento del router e dell'EPRIS siano adeguatamente segnalate;
- m) monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le necessarie misure organizzative relative al monitoraggio interno per garantire l'osservanza del presente regolamento e valutare le misure di sicurezza alla luce dei nuovi sviluppi tecnologici.

Articolo 55

Incidenti di sicurezza

1. [...]

[...] Gli incidenti di sicurezza sono gestiti in modo tale da garantire una risposta rapida, efficace e adeguata.

In caso di incidente di sicurezza riguardante il router, eu-LISA e gli Stati membri interessati o Europol cooperano al fine di garantire una risposta rapida, efficace e adeguata.

In caso di incidente di sicurezza riguardante EPRIS, Europol e gli Stati membri interessati cooperano al fine di garantire una risposta rapida, efficace e adeguata.

2 [...] . Gli Stati membri notificano senza indebito ritardo alle *rispettive* autorità [...] competenti qualsiasi incidente di sicurezza.

Fatto salvo l'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/794, **qualora si verifichi un incidente di sicurezza in relazione all'infrastruttura centrale di EPRIS**, Europol notifica a CERT-UE senza indebito ritardo, e in ogni caso entro 24 ore da quando ne viene a conoscenza, minacce informatiche significative, vulnerabilità significative e incidenti significativi. Dettagli tecnici adeguati e di pronta utilizzazione, concernenti minacce, vulnerabilità e incidenti a livello informatico, che consentono misure proattive di indagine, risposta a incidenti o mitigazione sono comunicati a CERT-UE senza indebito ritardo.

Qualora si verifichi un incidente di sicurezza in relazione all'infrastruttura centrale del router, eu-LISA notifica a CERT-UE senza indebito ritardo, e in ogni caso non oltre 24 ore dopo esserne venuta a conoscenza, minacce informatiche significative, vulnerabilità significative e incidenti significativi. Dettagli tecnici adeguati e di pronta utilizzazione, concernenti minacce, vulnerabilità e incidenti a livello informatico, che consentono misure proattive di indagine, risposta a incidenti o mitigazione sono comunicati a CERT-UE senza indebito ritardo.

3 [...]. Le informazioni su un incidente di sicurezza che abbia o possa avere ripercussioni sul funzionamento del router o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati sono fornite senza indugio dagli Stati membri e dalle agenzie dell'Unione interessate agli Stati membri e ad Europol e registrate secondo il piano di gestione degli incidenti stabilito da eu-LISA.

4 [...]. Le informazioni su un incidente di sicurezza che abbia o possa avere ripercussioni sul funzionamento di EPRIS o sulla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati sono fornite senza indugio dagli Stati membri e dalle agenzie dell'Unione interessate agli Stati membri e registrate secondo il piano di gestione degli incidenti stabilito da Europol.

Articolo 56

Verifica interna

1. Gli Stati membri ed [...] **Europol** provvedono affinché ciascuna autorità abilitata a usare Prüm II adotti le misure necessarie per verificare la propria conformità al presente regolamento e cooperi, se necessario, con l'autorità di controllo.

2. I titolari del trattamento adottano le misure necessarie per verificare la conformità del trattamento di dati a norma del presente regolamento, anche attraverso la verifica frequente delle registrazioni di cui agli articoli **20**, **20 quater**, 40 e 45, e cooperare, laddove necessario, con le autorità di controllo [...] **o** con il Garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 57

Sanzioni

Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi uso improprio, trattamento o scambio di dati in contrasto con il presente regolamento sia punibile ai sensi del diritto nazionale. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 58

[...]

[...]

Articolo 59

Responsabilità

Uno Stato membro *o Europol, nell'effettuare interrogazioni a norma dell'articolo 50*, è responsabile di ogni eventuale danno arrecato al router o ad EPRIS conseguente all'inosservanza degli obblighi del presente regolamento, a meno che e nella misura in cui eu-LISA, Europol o un altro Stato membro vincolato dal presente regolamento abbia omesso di adottare provvedimenti ragionevolmente idonei a prevenire il danno o ridurne al minimo l'impatto.

Articolo 60

Audit del Garante europeo della protezione dei dati

1. Il Garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno ogni quattro anni sia svolto un audit delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuate da eu-LISA e da Europol ai fini del presente regolamento conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit. Una relazione su tale audit è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri e all'agenzia dell'Unione interessata. Europol ed eu-LISA hanno la possibilità di formulare osservazioni prima dell'adozione della relazione.
2. eu-LISA ed Europol forniscono al Garante europeo della protezione dei dati le informazioni da questo richieste, consentono al Garante europeo della protezione dei dati di accedere a tutti i documenti e alle loro registrazioni di cui agli articoli 40 e 45 e gli consentono di accedere in qualsiasi momento a tutti i loro locali.

Articolo 61

Cooperazione tra le autorità di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati

1. Le autorità di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, cooperano attivamente nell'ambito delle rispettive responsabilità e assicurano il controllo coordinato dell'applicazione del presente regolamento, in particolare se il Garante europeo della protezione dei dati o un'autorità di controllo constata notevoli differenze tra le pratiche degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti nell'uso dei canali di comunicazione previsti dal quadro Prüm II.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è assicurato il controllo coordinato a norma dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725.
3. Entro [*due anni dopo l'entrata in funzione del router e di EPRIS*], e successivamente ogni due anni, il **Garante** [...] europeo della protezione dei dati trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, a Europol e ad eu-LISA una relazione congiunta sulle sue attività ai sensi del presente articolo. Tale relazione comprende un capitolo su ciascuno Stato membro redatto dall'autorità di controllo dello Stato membro interessato.

Articolo 62

Comunicazione di dati personali a paesi terzi e ad organizzazioni internazionali

[...]

Qualsiasi trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale di dati ottenuti da uno Stato membro a norma del presente regolamento richiede il consenso dello Stato membro che ha fornito i dati.

CAPO 7

COMPETENZE

Articolo 63

Competenze degli Stati membri

1. [...] ***Gli Stati membri sono*** competenti per quanto segue:

- a) la connessione all'infrastruttura del router;
- b) l'integrazione dei sistemi e delle infrastrutture nazionali esistenti con il router;
- c) l'organizzazione, la gestione, il funzionamento e la manutenzione della sua infrastruttura nazionale esistente e della sua connessione al router;
- d) la connessione all'infrastruttura di EPRIS;
- e) l'integrazione dei sistemi e delle infrastrutture nazionali esistenti con EPRIS;
- f) l'organizzazione, la gestione, il funzionamento e la manutenzione della sua infrastruttura nazionale esistente e della sua connessione a EPRIS;
- g) la gestione dell'accesso e le modalità di accesso al router da parte del personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti a norma del presente regolamento, nonché la creazione e l'aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le relative qualifiche;
- h) la gestione dell'accesso e le modalità di accesso a EPRIS da parte del personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti a norma del presente regolamento, nonché la creazione e l'aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le relative qualifiche;
- i) la gestione dell'accesso e le modalità di accesso a Eucaris da parte del personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti a norma del presente regolamento, nonché la creazione e l'aggiornamento periodico di un elenco di tale personale con le relative qualifiche;

- j) la conferma manuale di una corrispondenza di cui all'articolo 6, **paragrafi** [...] 4 e 5, [...] all'articolo 13, paragrafo 2 e all'articolo 22, paragrafo 2 [...];
- k) la garanzia della disponibilità dei dati necessari per lo scambio di dati di cui agli articoli 6, [...] 13, 18, **20 bis**, 22 e 26;
- l) lo scambio di informazioni di cui agli articoli 6, [...] 13, 18, **20 bis**, 22 e 26;
- m) **la rettifica o** la cancellazione dei dati ricevuti da uno Stato membro richiesto entro 48 ore dalla notifica da parte dello Stato membro richiesto del fatto che i dati personali trasmessi erano inesatti, non più aggiornati o sono stati trasmessi illecitamente;
- n) la conformità ai requisiti di qualità dei dati stabiliti nel presente regolamento.

2. [...] **Gli Stati membri sono** responsabili della connessione delle proprie autorità nazionali competenti al router, ad EPRIS e ad Eucaris.

Articolo 64

Competenze di Europol

1. Europol è responsabile della gestione dell'accesso e delle modalità di accesso del proprio personale debitamente autorizzato al router, ad EPRIS e ad Eucaris a norma del presente regolamento.
2. Europol è responsabile del trattamento delle interrogazioni di dati Europol da parte del router. Europol adegua di conseguenza i propri sistemi di informazione.
3. Europol è responsabile di qualsiasi adeguamento tecnico della propria infrastruttura necessario per stabilire la connessione al router e ad Eucaris.
4. Europol è responsabile dello sviluppo di EPRIS in cooperazione con gli Stati membri. EPRIS fornisce le funzionalità di cui agli articoli da 42 a 46.

Europol provvede alla gestione tecnica di EPRIS. La gestione tecnica di EPRIS consiste nell'insieme dei compiti e delle soluzioni tecniche necessari per garantire il funzionamento dell'infrastruttura centrale di EPRIS e la fornitura ininterrotta di servizi agli Stati membri 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 a norma del presente regolamento. Essa comprende la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari per garantire che EPRIS funzioni a un livello di qualità tecnica soddisfacente, specialmente per quanto riguarda i tempi di risposta alle interrogazioni delle banche dati nazionali, conformemente alle specifiche tecniche.

5. Europol provvede alla formazione sull'uso tecnico di EPRIS.

6. Europol è responsabile delle procedure di cui agli articoli 49 e 50.

Articolo 65

Competenze di eu-LISA in fase di progettazione e sviluppo del router

1. eu-LISA garantisce che le infrastrutture centrali del router siano gestite conformemente al presente regolamento.

2. Il router è ospitato da eu-LISA nei suoi siti tecnici e fornisce le funzionalità di cui al presente regolamento nel rispetto delle condizioni di sicurezza, disponibilità, qualità e prestazione di cui all'articolo 66, paragrafo 1.

3. eu-LISA è responsabile dello sviluppo del router e degli eventuali adeguamenti tecnici necessari per il funzionamento del router.

eu-LISA non ha accesso a nessuno dei dati personali trattati tramite il router.

eu-LISA definisce la progettazione dell'architettura fisica del router, comprese le sue infrastrutture di comunicazione e le specifiche tecniche, nonché la sua evoluzione per quanto concerne l'infrastruttura centrale e l'infrastruttura di comunicazione sicura. Tale progettazione è adottata dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole della Commissione. eu-LISA provvede anche agli adattamenti delle componenti dell'interoperabilità resi necessari dall'istituzione del router come previsto dal presente regolamento.

eu-LISA sviluppa e implementa il router non appena possibile dopo l'adozione da parte della Commissione delle misure di cui all'articolo 37, paragrafo 6.

Lo sviluppo comporta l'elaborazione e l'applicazione delle specifiche tecniche, il collaudo e la gestione e il coordinamento generali del progetto.

4. Durante la fase di progettazione e sviluppo, il consiglio di gestione del programma di interoperabilità di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2019/817 e all'articolo 54 del regolamento (UE) 2019/818 si riunisce regolarmente. Esso garantisce l'adeguata gestione della fase di progettazione e sviluppo del router.

Ogni mese il consiglio di gestione del programma di interoperabilità presenta relazioni scritte al consiglio di amministrazione di eu-LISA sui progressi del progetto. Il consiglio di gestione del programma di interoperabilità non ha potere decisionale, né mandato di rappresentare i membri del consiglio di amministrazione di eu-LISA.

Il gruppo consultivo di cui all'articolo 77 si riunisce regolarmente fino all'entrata in funzione del router. Dopo ciascuna riunione, esso riferisce al consiglio di gestione del programma di interoperabilità. Esso fornisce la consulenza tecnica a sostegno delle attività del consiglio di gestione del programma di interoperabilità e monitora lo stato di preparazione degli Stati membri.

Articolo 66

Competenze di eu-LISA in seguito all'entrata in funzione del router

1. In seguito all'entrata in funzione del router, eu-LISA è responsabile della gestione tecnica dell'infrastruttura centrale del router, compresi la manutenzione e gli sviluppi tecnologici. In cooperazione con gli Stati membri, provvede a che siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori tecnologie disponibili. eu-LISA è inoltre responsabile della gestione tecnica dell'infrastruttura di comunicazione necessaria.

La gestione tecnica del router consiste nell'insieme dei compiti e delle soluzioni tecniche necessari per garantire il funzionamento del router e la fornitura ininterrotta di servizi agli Stati membri e alle agenzie dell'Unione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 a norma del presente regolamento. Essa comprende la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari per garantire che il router funzioni a un livello di qualità tecnica soddisfacente, specialmente per quanto riguarda la disponibilità e i tempi di risposta per la presentazione di domande alle banche dati nazionali e ai dati Europol, conformemente alle specifiche tecniche.

Il router è sviluppato e gestito in maniera tale da garantire un accesso rapido, efficiente e controllato, la disponibilità completa e ininterrotta del router e un tempo di risposta in linea con le esigenze operative delle autorità competenti degli Stati membri e di Europol.

2. Fatto salvo l'articolo 17 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio¹⁵, eu-LISA applica a tutti i membri del proprio personale che operano con i dati conservati nelle componenti dell'interoperabilità adeguate norme in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti. Tale obbligo vincola il personale anche dopo che ha lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.

eu-LISA non ha accesso a nessuno dei dati personali trattati tramite il router.

3. eu-LISA svolge compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico del router.

¹⁵ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

CAPO 8

MODIFICHE DI ALTRI STRUMENTI VIGENTI

Articolo 67

Modifiche delle decisioni del Consiglio 2008/615/GAI e 2008/616/GAI

1. Nella decisione 2008/615/GAI, *l'articolo 1, lettera a)*, gli articoli da 2 a 6 e il capo 2, sezioni 2 e 3, sono sostituiti per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative al router di cui all'articolo 74, *paragrafo 1*.

Di conseguenza *l'articolo 1, lettera a)*, gli articoli da 2 a 6 e il capo 2, sezioni 2 e 3, della decisione 2008/615/GAI sono soppressi a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative al router di cui all'articolo 74, *paragrafo 1*.

2. Nella decisione 2008/616/GAI, i capi da 2 a 5 e gli articoli 18, 20 e 21 sono sostituiti per gli Stati membri vincolati dal presente regolamento a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative al router di cui all'articolo 74.

Di conseguenza i capi da 2 a 5 e gli articoli 18, 20 e 21 della decisione 2008/616/GAI sono soppressi a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative al router di cui all'articolo 74.

Articolo 68

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1726

Il regolamento (UE) 2018/1726 è così modificato:

- 1) è inserito il seguente articolo 13 bis:

"Articolo 13 bis

Compiti relativi al router

Con riguardo al regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [*il presente regolamento*], l'Agenzia svolge i compiti relativi al router che le sono conferiti da tale regolamento.

* Regolamento (UE) [numero] del Parlamento europeo e del Consiglio, del xy, relativo [titolo adottato ufficialmente] (GU L [...] del [...], pag. [...]).";

all'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'agenzia ha sede a Tallinn (Estonia).

I compiti relativi allo sviluppo e alla gestione operativa di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, agli articoli da 3 a 8, e agli articoli 9, 11 e 13 bis sono svolti nel sito tecnico di Strasburgo (Francia).

Un sito di riserva in grado di assicurare il funzionamento di un sistema IT su larga scala in caso di guasto di tale sistema è installato a Sankt Johann im Pongau (Austria).";

all'articolo 19, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera ee ter):

"ee ter) adotta relazioni sulla situazione dello sviluppo del router a norma dell'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio * [il presente regolamento];"

all'articolo 19, paragrafo 1, le lettere ff) e hh) sono sostituite dalle seguenti:

"ff) adotta relazioni sul funzionamento tecnico del SIS II in conformità dell'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, sul funzionamento tecnico del VIS in conformità dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 3, della decisione 2008/633/GAI, dell'EES in conformità dell'articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226, dell'ETIAS in conformità dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240, dell'ECRIS-TCN e dell'implementazione di riferimento ECRIS in conformità dell'articolo 36, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, delle componenti dell'interoperabilità in conformità dell'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817 e dell'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/818 e del router in conformità dell'articolo 79, paragrafo 5, del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [il presente regolamento];*

hh) adotta osservazioni formali sulle relazioni del Garante europeo della protezione dei dati relative ai suoi controlli in conformità dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861, dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013, dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, dell'articolo 67 del regolamento (UE) 2018/1240, dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'articolo 52 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [il presente regolamento] e assicura adeguato seguito a tali controlli;"*

Articolo 69

Modifiche del regolamento (UE) 2019/817

All'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/817 è aggiunta la seguente lettera d):

"d) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra l'ESP e il router istituito dal regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [*il presente regolamento*].

* Regolamento (UE) [numero] del Parlamento europeo e del Consiglio, del xy, relativo [titolo adottato ufficialmente] (GU L [...] del [...], pag. [...]).";

Articolo 70

Modifiche del regolamento (UE) 2019/818

Il regolamento (UE) 2019/818 è così modificato:

1) all'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera d):

"d) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra l'ESP e il router istituito dal regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [*il presente regolamento*].

* Regolamento (UE) [numero] del Parlamento europeo e del Consiglio, del xy, relativo [titolo adottato ufficialmente] (GU L [...] del [...], pag. [...]).";

2) all'articolo 39, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. È istituito un archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS) al fine di sostenere gli obiettivi del SIS, dell'Eurodac e dell'ECRIS-TCN, in conformità dei rispettivi strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi, e fornire dati statistici intersistemici e relazioni analitiche a scopi strategici, operativi e di qualità dei dati. Il CRRS sostiene anche gli obiettivi del *regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [il presente regolamento]* [...].

2. eu-LISA istituisce, attua e ospita nei suoi siti tecnici il CRRS contenenti, separati per logica dal sistema di informazione dell'UE, i dati e le statistiche di cui all'articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1862 e all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/816. eu-LISA raccoglie anche dati e statistiche dal router di cui all'articolo [...] **71**, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../... * *[il presente regolamento]*. L'accesso al CRRS è concesso mediante un accesso sicuro controllato e specifici profili di utente, unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche, alle autorità di cui all'articolo 74 del regolamento (UE) 2018/1862, all'articolo 32 del regolamento (UE) 2019/816 e all'articolo [...] **71**, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../... * *[il presente regolamento]*."

CAPO 9

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 71

Relazioni e statistiche

1. Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione, di Europol e di eu-LISA ha accesso alla consultazione dei seguenti dati relativi al router, unicamente per elaborare relazioni e statistiche:

- a) numero di interrogazioni presentate da ciascuno Stato membro e da Europol;
- b) numero di interrogazioni per ciascuna categoria di dati;
- c) numero di interrogazioni di ciascuna banca dati connessa;
- d) numero di corrispondenze rispetto alla banca dati di ciascuno Stato membro per ciascuna categoria di dati;
- e) numero di corrispondenze rispetto ai dati Europol per ciascuna categoria di dati;
- f) numero di corrispondenze confermate in relazione alle quali sono stati scambiati dati di base; e
- g) numero di interrogazioni dell'archivio comune di dati di identità tramite il roste;
- h) *numero di corrispondenze per ciascun tipo:***
 - i. dati identificati (persona) - dati non identificati (traccia);***
 - ii. dati non identificati (traccia) - dati identificati (persona);***
 - iii. dati non identificati (traccia) - dati non identificati (traccia);***
 - iv. dati identificati (persona) - dati non identificati (persona).***

I dati non consentono l'identificazione di persone fisiche.

2. Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, di Europol e della Commissione ha accesso alla consultazione dei seguenti dati relativi ad Eucaris, unicamente per elaborare relazioni e statistiche:

- a) numero di interrogazioni presentate da ciascuno Stato membro e da Europol;
- b) numero di interrogazioni di ciascuna banca dati connessa; e
- c) numero di corrispondenze rispetto alla banca dati di ciascuno Stato membro.

I dati non consentono l'identificazione di persone fisiche.

3. Il personale debitamente autorizzato delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione e di Europol ha accesso alla consultazione dei seguenti dati relativi ad EPRIS, unicamente per elaborare relazioni e statistiche:

- a) numero di interrogazioni presentate da ciascuno Stato membro e da Europol;
- b) numero di interrogazioni di ciascun indice connesso; e
- c) numero di corrispondenze rispetto alla banca dati di ciascuno Stato membro.

I dati non consentono l'identificazione di persone fisiche.

4. eu-LISA conserva i dati di cui al [...] paragrafo [...] 1.

I dati consentono alle autorità di cui al paragrafo 1 di ottenere relazioni e statistiche personalizzabili per migliorare l'efficienza della cooperazione in materia di contrasto.

Articolo 72

Spese

1. Le spese sostenute per l'istituzione e il funzionamento del router e di EPRIS sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

2. Le spese sostenute in relazione all'integrazione delle infrastrutture nazionali esistenti e alle loro connessioni al router e ad EPRIS, nonché le spese sostenute in relazione alla creazione di banche dati nazionali di immagini del volto e indici nazionali dei casellari giudiziari a fini di prevenzione, indagine e accertamento di reati sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

Sono escluse le spese seguenti:

- a) l'ufficio di gestione di progetto degli Stati membri (riunioni, missioni, uffici);
- b) l'hosting dei sistemi IT nazionali (spazio, implementazione, elettricità, impianti di raffreddamento);
- c) la gestione di sistemi IT nazionali (operatori e contratti di assistenza);
- d) la progettazione, lo sviluppo, l'implementazione, il funzionamento e la manutenzione di reti di comunicazione nazionali.

3. Ciascuno Stato membro sostiene le spese derivanti dalla gestione, dall'utilizzo e dalla manutenzione dell'applicazione software Eucaris di cui all'articolo 19, paragrafo 1, **e all'articolo 20 ter, paragrafo 1.**

4. Ciascuno Stato membro sostiene le spese derivanti dalla gestione, dall'utilizzo e dalla manutenzione delle sue connessioni al router e ad EPRIS.

Articolo 73

Comunicazioni

1. Gli Stati membri comunicano a eu-LISA i nominativi delle rispettive autorità di cui all'articolo 36 che possono usare il router o accedervi.

2. eu-LISA comunica alla Commissione il positivo completamento dei collaudi di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera b).

2 bis. Europol comunica alla Commissione il positivo completamento dei collaudi di cui all'articolo 74, paragrafo 2, lettera b).

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, ad Europol e ad eu-LISA i punti di contatto nazionali *di cui all'articolo 29*.

4. Gli Stati membri notificano agli altri Stati membri, alla Commissione e a eu-LISA il contenuto delle banche dati nazionali e le condizioni per le consultazioni automatizzate conformemente agli articoli 8, 13 bis, 22 bis e 26 bis.

Articolo 74

Entrata in funzione

1. La Commissione fissa, mediante atto di esecuzione, la data a decorrere dalla quale gli Stati membri ed [...] **Europol** possono iniziare ad utilizzare il router una volta che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) sono state adottate le misure di cui all'articolo 37, paragrafo 6;
- b) eu-LISA ha dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale del router che ha effettuato in cooperazione con le autorità degli Stati membri ed Europol.

In tale atto di esecuzione la Commissione stabilisce altresì la data a decorrere dalla quale gli Stati membri ed [...] **Europol** [...] **iniziano** a utilizzare il router. Tale data è fissata un anno dopo la data di cui al primo comma.

La Commissione può rinviare al massimo di un anno la data a decorrere dalla quale gli Stati membri ed [...] **Europol** [...] **iniziano** a utilizzare il router qualora una valutazione dell'attuazione del router abbia dimostrato la necessità di tale rinvio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Gli Stati membri provvedono affinché, due anni dopo l'entrata in funzione del router, le immagini del volto di cui all'articolo 21 siano disponibili ai fini della consultazione automatizzata delle immagini del volto di cui all'articolo 22.

2. La Commissione fissa, mediante atto di esecuzione, la data a decorrere dalla quale gli Stati membri ed [...] **Europol** devono iniziare ad utilizzare EPRIS una volta che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) sono state adottate le misure di cui all'articolo 44, paragrafo 7;
- b) Europol ha dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale di EPRIS che ha effettuato in cooperazione con le autorità degli Stati membri.

3. La Commissione fissa, mediante atto di esecuzione, la data a decorrere dalla quale Europol deve mettere a disposizione degli Stati membri i dati biometrici provenienti da paesi terzi a norma dell'articolo 49 una volta che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) il router è in funzione;
- b) Europol ha dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale della connessione che ha effettuato in cooperazione con le autorità degli Stati membri ed eu-LISA.

4. La Commissione fissa, mediante atto di esecuzione, la data a decorrere dalla quale Europol deve avere accesso ai dati conservati nelle banche dati degli Stati membri a norma dell'articolo 50 una volta che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) il router è in funzione;
- b) Europol ha dichiarato il positivo completamento di un collaudo generale della connessione che ha effettuato in cooperazione con le autorità degli Stati membri ed eu-LISA.

5. Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri iniziano la consultazione automatizzata dei dati delle patenti di guida mediante Eucaris conformemente agli articoli 20 bis, 20 tre e 20 quater.

Articolo 75

Disposizioni transitorie e deroghe

1. Gli Stati membri e le agenzie dell'Unione iniziano ad applicare gli articoli da 21 a 24, l'articolo 47 e l'articolo 50, paragrafo 6, a decorrere dalla data fissata conformemente all'articolo 74, paragrafo 1, primo comma, fatta eccezione per gli Stati membri che non hanno iniziato a utilizzare il router.
2. Gli Stati membri e le agenzie dell'Unione iniziano ad applicare gli articoli da 25 a 28 e l'articolo 50, paragrafo 4, a decorrere dalla data fissata conformemente all'articolo 74, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri e le agenzie dell'Unione iniziano ad applicare l'articolo 49 a decorrere dalla data fissata conformemente all'articolo 74, paragrafo 3.
4. Gli Stati membri e le agenzie dell'Unione iniziano ad applicare l'articolo 50, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 7, a decorrere dalla data fissata conformemente all'articolo 74, paragrafo 4.

Articolo 76

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 77

Gruppo consultivo

Le competenze del gruppo consultivo sull'interoperabilità di eu-LISA sono estese al router. Tale gruppo consultivo sull'interoperabilità fornisce ad eu-LISA la competenza tecnica relativa al router, in particolare nel contesto della preparazione del programma di lavoro annuale e della relazione annuale di attività.

Articolo 78

Manuale pratico

La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, Europol ed eu-LISA, mette a disposizione un manuale pratico per l'attuazione e la gestione del presente regolamento. Il manuale pratico fornisce orientamenti tecnici e operativi, raccomandazioni e migliori prassi. La Commissione adotta il manuale pratico sotto forma di raccomandazione.

Articolo 79

Monitoraggio e valutazione

1. eu-LISA ed Europol provvedono rispettivamente affinché siano istituite procedure per monitorare lo sviluppo del router e di EPRIS rispetto agli obiettivi relativi alla pianificazione e alle spese, nonché per monitorare il funzionamento del router e di EPRIS rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati tecnici, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.
2. Entro [*un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento*] e successivamente ogni anno durante la fase di sviluppo del router, eu-LISA presenta rispettivamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione dello sviluppo del router. Tale relazione include informazioni dettagliate sulle spese sostenute e informazioni sui rischi che possono incidere sulle spese complessive che sono a carico del bilancio generale dell'Unione a norma dell'articolo 72.

Una volta che lo sviluppo del router è completato, eu-LISA presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra nel dettaglio il modo in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, in particolare quelli relativi alla pianificazione e alle spese, giustificando eventuali scostamenti.

3. Entro [*un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento*] e successivamente ogni anno durante la fase di sviluppo di EPRIS, Europol presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento dei preparativi per l'attuazione del presente regolamento e sullo stato di avanzamento dello sviluppo di EPRIS, comprese informazioni dettagliate sulle spese sostenute e informazioni sui rischi che possono incidere sulle spese complessive che sono a carico del bilancio generale dell'Unione a norma dell'articolo 72.

Una volta che lo sviluppo di EPRIS è completato, Europol presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra nel dettaglio il modo in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, in particolare quelli relativi alla pianificazione e alle spese, giustificando eventuali scostamenti.

4. Ai fini della manutenzione tecnica, eu-LISA ed Europol hanno accesso alle informazioni necessarie riguardanti i trattamenti dei dati effettuati rispettivamente nel router e in EPRIS.

5. Due anni dopo l'entrata in funzione del router, e successivamente ogni due anni, eu-LISA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico del router, compresa la sua sicurezza.

6. Due anni dopo l'entrata in funzione di EPRIS, e successivamente ogni due anni, Europol presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico di EPRIS, compresa la sua sicurezza.

7. Tre anni dopo l'entrata in funzione del router e di EPRIS di cui all'articolo 74, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione presenta una valutazione globale del quadro Prüm II comprendente:

- a) una valutazione dell'applicazione del presente regolamento;
- b) un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi del presente regolamento e della sua incidenza sui diritti fondamentali;
- c) l'incidenza, l'efficacia e l'efficienza del quadro Prüm II e delle sue prassi di lavoro alla luce dei suoi obiettivi, del suo mandato e dei suoi compiti;
- d) una valutazione della sicurezza del quadro Prüm II.

La Commissione trasmette tale relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

8. Gli Stati membri ed Europol comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 2 e 5. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro né comprendono indicazioni sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini delle autorità *degli Stati membri* [...].

9. Gli Stati membri comunicano a Europol e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 3 e 6. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro né comprendono indicazioni sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini delle autorità *degli Stati membri* [...].

10. Gli Stati membri, eu-LISA ed Europol comunicano alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le valutazioni di cui al paragrafo 7. Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione il numero di corrispondenze confermate rispetto alla banca dati di ciascuno Stato membro per ciascuna categoria *e ciascun tipo* di dati. *Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro né comprendono indicazioni sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini delle autorità degli Stati membri* [...].

Articolo 80

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente
